SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 262

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 10 novembre 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 180

Agenzia per le erogazioni in agricoltura

CIRCOLARE 3 novembre 2005, n. **ACIU.2005.668.**

Vitivinicolo - Dichiarazioni di Raccolta delle Uve e di Produzione del Vino 2005/2006 - Istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni.

05A10570

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 settembre 2005.

Interventi urgenti per la delocalizzazione di tutti i centri di autodemolizione e rottamazione del comune di Roma. (Ordinanza n. 3473).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 gennaio 1999 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per la città di Roma e provincia in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;

Visti i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 dicembre 2000 ed in data 14 gennaio 2002 con i quali è stato prorogato lo stato di emergenza nel territorio della città di Roma e provincia, in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2002 con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato d'emergenza nel territorio delle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2003 con il quale è stato prorogato lo stato d'emergenza nel territorio delle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 23 giugno 1999, n. 2992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 1° luglio 1999, recante «Immediati interventi per fronteggiare la situazione di crisi socio-ambientale e di protezione civile nel settore dello smaltimento dei rifiuti nel territorio della città di Roma e provincia» che all'art. 2, comma 1, lettera *i)*, prevede che il commissario delegato identifichi, in ciascun sub ambito provinciale, il numero e la localizzazione degli impianti per la messa in sicurezza, per la demolizione, per il recupero dei materiali e per la rottamazione dei veicoli a motore e dei rimorchi;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 28 febbraio 2001, n. 3109, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 54 del 6 marzo 2001, recante «Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dello smaltimento dei rifiuti nel territorio della città di Roma e provincia», nonché la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2002, n. 3249, recante «Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel territorio della città di Roma e provincia, nonché interventi urgenti nelle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;

Ritenuto che per l'espletamento di tale attività il commissario delegato debba provvedere sulla base dell'art. 11 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 23 giugno 1999, n. 2992, utilizzando le risorse finanziarie iscritte nel bilancio regionale, nonché quelle di cui al Piano triennale tutela ambiente 1994-1996;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2002, recante la dichiarazione di «grande evento» per il semestre di Presidenza italiana della Unione europea, nonché il successivo provvedimento del 30 agosto 2002, recante modificazioni ed integrazioni concernenti la dichiarazione di «grande evento» per il semestre di Presidenza italiana della Unione europea adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 luglio 2004, con il quale è stata prorogata, fino al 31 dicembre 2004, la dichiarazione di «grande evento» del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3283 del 18 aprile 2003, che individua, come sede per lo svolgimento di importanti incontri e manifestazioni a livello europeo, la struttura militare denominata Comando unità mobili specializzate Carabinieri «Palidoro» e, stante la necessità di liberare immediatamente il territorio adiacente al complesso militare in cui insistevano sei centri di autodemolizione e rottamazione la cui presenza avrebbe comportato l'insorgenza di gravi situazioni di rischio, si è ritenuto necessario stralciare dalle competenze del presidente della regione Lazio, in materia di delocalizzazione di tutti i centri di autodemolizione e rottamazione, quelle inerenti ai sei centri siti in via di Tor di Quinto;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3313 del 12 settembre 2003 e n. 3375 del 10 settembre 2004;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2004, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato d'emergenza nel territorio della regione Lazio in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi ad esclusione di quelli finalizzati alla delocalizzazione definitiva dei centri di autodemolizione e rottamazione di cui all'ordinanza n. 3283/2003 già attribuiti al Comandante provinciale dei Carabinieri - commissario delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato d'emergenza nel territorio della regione Lazio in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;

Vista la nota del presidente della regione Lazio del 14 aprile 2005 nella quale il presidente della regione Lazio ha rappresentato la disponibilità ad erogare l'importo di cui alla nota dipartimentale del 28 febbraio 2005, n. DPC/CG/11198, necessario per il completamento delle procedure relative a trasferimento dei sei centri attualmente siti in via dell'Acqua Acetosa presso l'area di Osteria Nuova;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 maggio 2005 con il quale è stato dichiarato, fino al 30 aprile 2006, lo stato di emergenza socio-economico-ambientale nel territorio dei comuni di Colleferro, Segni e Gavignano della provincia di Roma, e dei comuni di Paliano, Anagni, Ferentino, Sgurgola, Morolo e Supino, della provincia di Frosinone, interessato da una gravissima situazione di inquinamento ambientale che ha causato la contaminazione dei prodotti agricoli, nonché la presenza di sostanze organo-clorurate nel latte prodotto dagli allevatori titolari di talune aziende zootecniche;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2005, n. 3441, recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare la situazione di emergenza nel territorio del bacino del fiume Sacco tra le province di Roma e Frosinone in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale», nonché la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2005, n. 3447, recante «Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare la situazione di emergenza nel territorio del bacino del fiume Sacco tra le province di Roma e Frosinone in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale».

Vista la nota del 19 luglio 2005 con la quale il commissario delegato ritiene indispensabile affidare la delocalizzazione di tutti i centri di autodemolizione e rottamazione presenti nel territorio del comune di Roma al soggetto attuatore avvocato dello Stato Pierluigi Di Palma, integrando il proprio ambito di intervento già conferito sulla base del decreto del Presidente della regione Lazio del 28 giugno 2005, n. 1, per l'emergenza ambientale in atto nel territorio del bacino del fiume Sacco;

Considerata l'urgenza di provvedere, in via prioritaria in relazione alle risorse disponibili, alla conclusione dell'iter procedurale inerente alla definitiva delocalizzazione dei sei centri precedentemente siti in via di Tor di Quinto in località di Osteria Nuova;

D'intesa con la regione Lazio sulla base della nota del 4 agosto 2005;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il soggetto attuatore, designato con la nota del presidente della regione Lazio in data 19 luglio 2005, anche in deroga alle eventuali disposizioni normative che disciplinano, nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza, il conferimento di incarichi, provvede alla definizione di un programma di delocalizzazione di tutti i centri di autodemolizione e rottamazione presenti nel territorio del comune di Roma. Il soggetto attuatore provvede, in particolare, in via prioritaria ed urgente:

a realizzare tutte le iniziative volte alla delocalizzazione dei sei centri di autodemolizione e rottamazione attualmente siti in via dell'Acqua Acetosa, anche attraverso ulteriori espropri o costituzioni di servitù se indispensabili per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente ordinanza;

ad avviare le iniziative finalizzate alla realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione presso l'area di Osteria Nuova occorrenti per consentire la realizzazione dei necessari impianti, con oneri a carico dei soggetti interessati;

a ripristinare, ove ritenuto necessario, lo stato dei luoghi in via dell'Acqua Acetosa anche attraverso la programmazione delle attività di bonifica dei siti;

al trasferimento degli impianti siti nell'area di via dell'Acqua Acetosa presso il sito definitivo.

2. Il soggetto attuatore, si avvale, per l'adempimento delle proprie funzioni, nei limiti delle disponibilità finanziarie, di un consulente avente specifica competenza in materia giuridico-ambientale designato dal medesimo soggetto attuatore, nonché del necessario supporto logistico e strumentale da parte dalla regione Lazio.

3. Per garantire la necessaria assistenza e collaborazione al soggetto attuatore nello svolgimento delle attività di cui all'ordinanze citate in premessa, è istituita una apposita struttura di missione, composta complessivamente da cinque unità di personale cui conferire compiti di carattere tecnico-amministrativo e contabile messe a disposizione dalla regione Lazio in posizione di distacco ovvero, messe a disposizione, in relazione alle disponibilità finanziarie, in posizione di comando o fuori ruolo da amministrazioni, da enti pubblici, da società a totale capitale pubblico e, fino ad un massimo di tre unità, estranee alla pubblica amministrazione, assunte con contratto a tempo determinato di durata semestrale rinnovabile per tutta la durata dello stato di emergenza, anche in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165/2001.

4. L'utilizzazione dei dipendenti pubblici è disposta in deroga alle procedure di comando, di distacco e di autorizzazione e si svolge anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità. L'assegnazione di tale personale avviene nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

5. Al consulente di cui al comma 2 è corrisposto un compenso mensile pari al 30% lordo del trattamento economico in godimento e, qualora non dipendenti pubblici, il commissario delegato determina, con proprio provvedimento, i relativi compensi, tenendo conto della professionalità richiesta e della specificità dell'incarico conferito.

6. In favore del personale di cui al comma 3 è autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di settanta ore mensili pro-capite.

7. Il soggetto attuatore può avvalersi, altresì, di personale avente specifiche professionalità, appartenente a pubbliche amministrazioni, per lo svolgimento di attività di carattere straordinario, nel limite massimo di due unità. In favore di tale personale viene corrisposta un'indennità nella misura pari a settanta ore di prestazioni straordinarie mensili pro-capite.

8. Al soggetto attuatore, che estende il proprio ambito di intervento rispetto all'incarico di cui all'ordinanza 10 giugno 2005, n. 3441, non è corrisposto ulteriore compenso per tutta la durata dell'incarico di cui alla predetta ordinanza. Successivamente il commissario delegato - presidente della regione Lazio determina, con proprio provvedimento, l'indennità da corrispondere al predetto soggetto attuatore.

Art. 2.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza e di quelle citate in premessa, relativamente alla problematica della definitiva delocalizzazione dei sei centri di autodemolizione e rottamazione siti in via dell'Acqua Acetosa, quantificati in € 769.673,00, si provvede a valere sulle risorse finanziarie poste a disposizione della regione Lazio, sulla base di quanto determinato dalla stessa con la nota del 4 agosto 2005.

2. Relativamente agli oneri connessi alla definizione di un programma di delocalizzazione di tutti i centri di autodemolizione e rottamazione presenti nel territorio del comune di Roma si provvede a carico dei fondi posti a disposizione, specificamente, allo scopo dalla regione Lazio.

3. Ove necessario, il presidente della regione Lazio - commissario delegato può utilizzare, per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente ordinanza, ulteriori risorse finanziarie disponibili nell'ambito del bilancio della regione Lazio.

4. Le risorse finanziarie di cui ai precedenti commi 1 e 2 destinate agli interventi di emergenza di cui in premessa, affluiscono su apposita contabilità speciale intestata al soggetto attuatore di cui all'uopo si autorizza l'istituzione secondo le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 1994, n. 367.

5. Il soggetto attuatore è tenuto a rendicontare le spese sostenute per le attività di cui alla presente ordinanza con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di contabilità generale dello Stato.

Art. 3.

1. Il soggetto attuatore per lo svolgimento delle proprie attività, si avvale, ove ritenuto necessario, dei poteri di cui alle disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3283 del 18 aprile 2003.

Art. 4.

1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. Pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenziosa, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico del bilancio dell'ente attuatore.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 settembre 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A10489

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

DECRETO 28 luglio 2005.

Determinazione del cofinanziamento dei progetti per lo sviluppo della cittadinanza digitale - Avviso del 13 aprile 2004.

IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

Vista la legge del 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» a norma dell'art. 11 della legge del 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 maggio 2005 con il quale al Ministro senza portafoglio dott. Lucio Stanca è stata conferita la delega di funzioni in materia di innovazione e tecnologie;

Vista la legge del 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» ed in particolare l'art. 103, commi 1, 2 che ha istituito un fondo destinato, tra l'altro, al settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), nonché al finanziamento di progetti per lo sviluppo della società dell'informazione relativi all'introduzione delle nuove tecnologie nella pubblica amministrazione e all'informatizzazione della pubblica amministrazione;

Visto l'art. 2-*quater*, comma 2, del decreto-legge n. 392 del 27 dicembre 2000, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 26, il quale stabilisce che «All'utilizzazione della quota del fondo, di cui all'art. 103 della legge del 23 dicembre 2000, n. 388 *(omissis)* ..., si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in deroga a quanto previsto dal comma 2 del citato art. 103»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2002 con il quale sono state disciplinate le procedure e le modalità di utilizzo dei fondi assegnati al finanziamento del piano di azione e-government, riportati nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del provvedimento stesso;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera *a)* del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2002, con il quale viene indicato che nell'ambito delle azioni del programma e-government sono individuati i progetti di competenza delle regioni e degli enti locali;

Visto l'art. 3 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2002, con il quale viene disciplinata la partecipazione delle regioni e degli enti locali ai progetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, attraverso l'emanazione, da parte del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, di appositi avvisi, approvati dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie;

Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 13 giugno 2002, con il quale a norma dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2002 è stata istituita la Commissione per la valutazione dei progetti presentati;

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, modificato dall'art. 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con il quale è stato istituito il «Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'attuazione delle politiche del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con autonomia tecnica, funzionale, amministrativa, contabile e finanziaria e con indipendenza di giudizio»;

Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 2 marzo 2004 recante il «Coordinamento delle attività del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie (DIT) e del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) ai fini della attuazione dei progetti nel settore delle ICT»;

Visto l'art. 1 del decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 2 marzo 2004 che attribuisce alla competenza del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), nell'ambito del «Piano di azione di e-government», l'attuazione del progetto «L'avviamento dei progetti per lo sviluppo della cittadinanza digitale», con un finanziamento di € 10.000.000,00;

Visto l'Avviso per la selezione di progetti per lo sviluppo della cittadinanza digitale», emanato dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 13 aprile 2004, che all'art. 1, comma 9, prevede che il 5% del finanziamento venga destinato ad attività di valutazione, assistenza e monitoraggio dei progetti presentati;

Considerato che in risposta al citato avviso di selezione sono stati presentati complessivamente 132 progetti;

Vista la lettera del 9 marzo 2005 con la quale il presidente della Commissione di valutazione ha comunicato al Ministro per l'innovazione e le tecnologie l'avvenuta conclusione dei lavori;

Vista la comunicazione del 1° giugno 2005 con la quale il segretario della Commissione di valutazione ha trasmesso i verbali all'organo collegiale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA);

Vista la deliberazione del collegio del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) del 9 giugno 2005 che, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del comma 6 dell'art. 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2002 e dell'art. 1, del decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 2 marzo 2004, ha approvato i progetti ammessi al finanziamento;

Visto l'art. 3, comma 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2002 in base al quale i fondi sono «trasferiti» alle regioni e agli enti locali interessati, da intendere, con tale accezione, che le risorse finanziarie «sono destinate» ai medesimi enti;

Ritenuto, pertanto, che occorre procedere alla definitiva determinazione per la destinazione delle risorse finanziarie di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

Lo stanziamento di euro 10.000.000,00, disponibile sulla contabilità speciale 1688 intestata al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), è destinato, per l'importo di € 9.500.000,00 al finanziamento di progetti di regioni ed enti locali per «l'avviamento dei progetti per lo sviluppo della cittadinanza digitale» e per l'importo di € 500.000,00 ad attività di assistenza, valutazione e monitoraggio dei progetti presentati.

Art. 2.

Nell'allegato *A* al presente decreto, di cui forma parte integrante, è riportato l'elenco dei 57 progetti selezionati con l'indicazione del cofinanziamento a ciascuno assegnato, per l'importo complessivo di euro 9.500.000,00.

Art. 3.

I fondi saranno trasferiti dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) alle Amministrazioni indicate nell'allegato *A*, previa stipula delle convenzioni previste dall'art. 7, comma 2, dell'«Avviso per la selezione di progetti per lo sviluppo della cittadinanza digitale».

Art. 4.

La sottoscrizione delle convenzioni dovrà avvenire entro novanta giorni dalla data del presente provvedimento.

Art. 5.

Le eventuali somme non utilizzate, scaturenti a qualsiasi titolo dal procedimento di realizzazione dei progetti in questione, sono destinate alle attività di attuazione del programma di e-government previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2002 e dal decreto ministeriale 2 marzo 2004, art. 1, sulla base di apposite deliberazioni del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).

Il presente provvedimento sarà inviato agli organi di controllo per i relativi adempimenti.

Roma, 28 luglio 2005

Il Ministro per l'innovazione
e le tecnologie
STANCA

Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2005
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 173

ALLEGATO A

PROGETTI COFINANZIATI

Avviso per la selezione dei progetti per lo sviluppo della cittadinanza digitale (e-democracy)

Ente proponente	Nome Progetto	Acronimo	Importo totale progetto	Cofinanziamento accordato per progetto	PUNTEGGIO TOTALE
COMUNE DI MANTOVA	e21 - per lo sviluppo della cittadinanza digitale in Agenda 21	e21	1.638.104,00	450.000,00	88,5
COMUNE DI ROMA	CIttadini in Reti di COmunità LOcali	CIRCOLO	1.180.920,00	320.000,00	87,5
Regione Lombardia	Partecipazione Allargata al processo decisionale del Consiglio Regionale della Lombardia	PALCO	508.800,00	250.000,00	86,5
COMUNE DI ROMA	edem 1.0	edem1.0	889.000,00	200.000,00	86
PROVINCIA DI COSENZA	VOCI DEL CITTADINO IN CHIARO	INCHIARO	2.500.000,00	400.000,00	85
REGIONE UMBRIA	ParteciPAttivo	ParteciPAttivo	512.500,00	125.000,00	84,5
REGIONE DEL VENETO	Veneto e-democracy	Ven.e-d	902.016,00	300.000,00	83,5
Comune di Favara	Agor@ dei diritti - Promozione della Cittadinanza attiva e della Pianificazione condivisa attraverso l'utilizzo dell'I.C.T. nei Comuni di Favara e Gela	Agor@Favara	480.000,00	190.000,00	83,5
Comunità Montana Vallo di Diano	PIANO INTERATTIVO di SVILUPPO ECONOMICO e SOCIALE	PISES.VALDIANO	930.770,00	250.000,00	83
Comune di Trezzo sull'Adda	Piattaforma Partecipativa on-line a supporto del Piano Regolatore [PRG] Partecipato	PRGPartecipato	492.000,00	170.000,00	83
COMUNE DI MONOPOLI	Strumenti informatici di supporto alla partecipazione dei cittadini al processo di formazione del Piano Urbanistico Generale del Comune di Monopoli	partecipaPUG	295.500,00	140.000,00	83
Comunità Montana zona X dell'Aniene	Aniene Partecipata	Bilancio.Aniene	348.000,00	120.000,00	83
COMUNE DI PESARO	E-Democracy con il Piano Strategico	e_demps	851.000,00	300.000,00	82,5
COMUNITÀ MONTANA VALLI CHISONE E GERMANASCA	La Mont@gna che Partecipa	M@P	310.000,00	150.000,00	82
Comune di Termoli	ETe.Turismo: e-democracy per implementare e monitorare efficaci politiche per il turismo e la qualità della vita	Ete.Turismo	400.000,00	150.000,00	82
COMUNE DI SIENA	iDEM - Interactive DEMocracy	IDEM	980.000,00	250.000,00	81,5
COMUNITA' MONTANA DEL PRATOMAGNO	Tecnologie ELEttroniche per la Partecipazione al Bilancio-Il processo decisionale partecipato applicato al Bilancio Comunale	TELE_P@B	1.050.000,00	200.000,00	81,5
Comune di Monza	GIOVANI OGGI CITTADINI SEMPRE	E-GOCS	310.000,00	140.000,00	81
Comune di Alatri	Alatri azioni di democrazia digitale inclusiva	Aladdin	315.000,00	100.000,00	80,5

Ente proponente	Nome Progetto	Acronimo	Importo totale progetto	Cofinanziamento accordato per progetto	PUNTEGGIO TOTALE
COMUNE DI SAN CANZIAN D'ISONZO (GO)	BILANCIO PARTECIP-@TTIVO - Percorso a tappe verso il bilancio partecipativo nel Comune di San Canzian d'Isonzo	Bilancio Partecip@ttivo	110.000,00	50.000,00	80,5
COMUNE DI ALBEROBELLO	La Piazza telematica dei cittadini alberobellesi per il Bilancio condiviso	AGOR@LB	92.816,78	45.000,00	80,5
COMUNE DI GENOVA	Urban Center: la Città Cambia, Cambia la Città	UC5	521.720,00	150.000,00	80
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	Spazio Libero	SL	490.000,00	75.000,00	80
PROVINCIA DI GENOVA	DEMOCRAZIA CITTADINANZA DIGITALE	DE.CI.DI.	606.550,00	200.000,00	79,5
Comune di Firenze	MOBILITA' PARTECIPATA	eMove	1.587.900,00	330.000,00	79
COMUNE DI COSSATO	Cossato si progetta - Partecipazione e condivisione con la tecnologia	e_dem.cossato	134.400,00	50.000,00	79
COMUNE DI RUDIANO	Document@Rudiano: il Centro di documentazione locale	Document@Rudiano	33.636,00	15.000,00	79
COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI	PROGETTO CORO Strumenti per l'elaborazione partecipata del Piano di Zona dell'Ambito socio-assistenziale di Cervignano del Friuli	CORO	150.000,00	75.000,00	78,5
COMUNE DI SARZANA	CON-Net Consulte Territoriali in rete nel Comune di Sarzana	CON-Net	140.000,00	65.000,00	77,5
Provincia di Roma	Provincia digitale e accesso sociale. La concertazione on line sui temi dell'innovazione nella Provincia di Roma	PRODEAS	1.359.576,00	300.000,00	77
COMUNE DI FOGGIA	E-CON (COMPARTECIPAZIONE OTTIMIZZATA DALLA NAVIGAZIONE)- FOGGIA	E-CON-FOGGIA	351.000,00	150.000,00	77
Comune di Pescara	Partecipazione della comunità all'evento dei Giochi del Mediterraneo e alle politiche di sviluppo della sostenibilità e del lavoro nel comprensorio pescarese	MEDITA	520.000,00	100.000,00	77
PROVINCIA DI PARMA	Partecipa il sociale	Partecipa il sociale	163.709,13	80.000,00	77
COMUNE DI LUCCA	CONCERTO - Strumenti per la Concertazione e la Realizzazione del Piano dei Tempi della Città	CONCERTO	570.000,00	180.000,00	76,5
COMUNE DI GUBBIO	Sistema Città	S.C.	305.550,00	100.000,00	76
Comune di Asti	Comuni & Terre doc	C&Tdoc	698.000,00	250.000,00	75,5
Regione Lazio	PARTECIPA il portale per la partecipazione dei cittadini allo sviluppo delle politiche e dei processi decisionali nella Regione Lazio (E-DEMOCRACY REGIONE LAZIO)	PartecipaLAZIO	2.558.440,00	350.000,00	75

Ente proponente	Nome Progetto	Acronimo	Importo totale progetto	Cofinanziamento accordato per progetto	PUNTEGGIO TOTALE
REGIONE EMILIA-ROMAGNA	PARTECIPA.NET	Partecipa.net	900.000,00	300.000,00	74,5
Comune di Catania	e-democracy Catania	demos.ct	770.000,00	240.000,00	74,5
COMUNITA' MONTANA "TERMINIO CERVIALTO"	Partecipazione Elettronica per lo Sviluppo Locale	P.E.S.L.	439.200,00	120.000,00	74,5
COMUNE DI CASALMAGGIORE	PAL ACTIVITY MONITOR - Sistema di monitoraggio e partecipazione del cittadino all'amministrazione pubblica	PAM	335.800,00	100.000,00	74
COMUNE DI RAGUSA	Partecipiamo Al Bilancio On Line	P.A.B.O.L.	30.000,00	15.000,00	74
Provincia di Teramo	TeD "L'istituzione apre le porte al cittadino"	TED	400.000,00	150.000,00	73
COMUNE DI VICENZA	GIOPOLIS	Giopolis	113.600,00	55.000,00	73
COMUNE DI VERONA	DemOracolo	DemOracolo	212.900,00	100.000,00	72,5
Regione Calabria	SCUOLAINCHIARO	SCUOLAINCHIARO	1.100.000,00	200.000,00	72
PROVINCIA DI BRESCIA	Strumenti partecipativi per autonomie locali basati su reti telematiche	START	500.000,00	150.000,00	72
COMUNE DI VITERBO	Democrazia Elettronica e Trasparenza nell'azione della Pubblica Amministrazione	DEMETRA	100.000,00	50.000,00	72
REGIONE PIEMONTE	Sesamo: la porta è aperta - Accesso al Palazzo virtuale delle Pubbliche Amministrazioni	SESAMO	7.547.000,00	350.000,00	71,5
COMUNE DI PARMA	e-Mobility	emobility	420.900,00	185.000,00	71,5
Regione Basilicata	Servizi e Tecnologie per la pArtecipazione dei cittadini alle politiche della Regione Basilicata per la Salute	STARS	1.000.000,00	150.000,00	71
PROVINCIA DI MESSINA	METROPOLIS	METROPOLIS	390.000,00	100.000,00	71
COMUNE DI BENETUTTI	LA MIA AZIENDA ELETTRICA	BENERTUTTI	50.000,00	25.000,00	71
Comune di Novara	L'INTEGRAZIONE DELLE BANCHE DATI COMUNALI CON TECNOLOGIA GIS E LA DIFFUSIONE SU RETE WIRELESS: PRESUPPOSTI PER UNA PIENA CITTADINANZA DIGITALE E NUOVI STRUMENTI PARTECIPATIVI"	GEO.CIVIT@S	800.000,00	160.000,00	70
PROVINCIA DI PADOVA	PIANO INTEGRATO PER LA E-GOVERNANCE NELLA GESTIONE DEL TERRITORIO	PIE-GOT	400.000,00	100.000,00	70
Regione Sicilia	Electronic Democracy in Assemblea Regionale Siciliana	EDARS	500.000,00	100.000,00	70
COMUNE DI AVELLINO	Avellino e-democracy	Avedemo	250.000,00	80.000,00	70

05A10543

DECRETO 28 luglio 2005.

Determinazione del cofinanziamento dei progetti per lo sviluppo dei servizi infrastrutturali locali e SPC - Avviso del 1º giugno 2004.

IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

Vista la legge del 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» a norma dell'art. 11 della legge del 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 maggio 2005 con il quale al Ministro senza portafoglio dott. Lucio Stanca è stata conferita la delega di funzioni in materia di innovazione e tecnologie;

Vista la legge del 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» ed in particolare l'art. 103, commi 1, 2 che ha istituito un fondo destinato, tra l'altro, al settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), nonché al finanziamento di progetti per lo sviluppo della società dell'informazione relativi all'introduzione delle nuove tecnologie nella pubblica amministrazione e all'informatizzazione della pubblica amministrazione;

Visto l'art. 2-*quater*, comma 2, del decreto-legge n. 392 del 27 dicembre 2000, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 26, il quale stabilisce che «All'utilizzazione della quota del fondo, di cui all'art. 103 della legge del 23 dicembre 2000, n. 388 *(omissis)* ..., si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in deroga a quanto previsto dal comma 2 del citato art. 103»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2002 con il quale sono state disciplinate le procedure e le modalità di utilizzo dei fondi assegnati al finanziamento del piano di azione e-government, riportati nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del provvedimento stesso;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera *a)* del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2002, con il quale viene indicato che nell'ambito delle azioni del programma e-government sono individuati i progetti di competenza delle regioni e degli enti locali;

Visto l'art. 3 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2002, con il quale viene disciplinata la partecipazione delle regioni e degli enti locali ai progetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, attraverso l'emanazione, da parte del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, di appositi avvisi, approvati dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie;

Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 13 giugno 2002, con il quale, a norma dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2002, è stata istituita la Commissione per la valutazione dei progetti presentati;

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, modificato dall'art. 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con il quale è stato istituito il «Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'attuazione delle politiche del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con autonomia tecnica, funzionale, amministrativa, contabile e finanziaria e con indipendenza di giudizio»;

Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 2 marzo 2004 recante il «Coordinamento delle attività del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie (DIT) e del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) ai fini della attuazione dei progetti nel settore delle ICT»;

Visto l'art. 1 del decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 2 marzo 2004 che attribuisce alla competenza del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), nell'ambito del «Piano di azione di e-government», l'attuazione del progetto «lo sviluppo dei servizi infrastrutturali locali (SPC)», con un finanziamento di € 35.000.000,00;

Visto l'«Avviso per la selezione dei progetti per lo sviluppo dei servizi infrastrutturali locali e SPC», emanato dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 1º giugno 2004 che, al punto 4 delle premesse, prevede che il 2,5% del finanziamento, venga destinato ad attività di valutazione, assistenza e monitoraggio dei progetti presentati;

Considerato che in risposta al citato avviso di selezione sono stati presentati complessivamente 58 progetti;

Viste le lettere del 19 novembre 2004, 4 febbraio 2005 e 9 marzo 2005 con le quali il presidente della Commissione di valutazione, ha comunicato al Ministro per l'innovazione e le tecnologie l'avvenuta conclusione dei lavori;

Vista la comunicazione del 1° giugno 2005 con la quale il segretario della Commissione di valutazione ha trasmesso i verbali all'organo collegiale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA);

Vista la deliberazione del collegio del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) del 9 giugno 2005 che, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del comma 6, dell'art. 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2002 e dell'art. 1, del decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 2 marzo 2004 ha approvato i progetti ammessi al finanziamento;

Visto l'art. 3, comma 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2002 in base al quale i fondi sono «trasferiti» alle regioni e agli enti locali interessati, da intendere, con tale accezione, che le risorse finanziarie «sono destinate» ai medesimi enti;

Ritenuto, pertanto, che occorre procedere alla definitiva determinazione per la destinazione delle risorse finanziarie di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

Lo stanziamento di € 35.000.000,00, disponibile sulla contabilità speciale 1688 intestata al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), è destinato, per l'importo di € 34.125.000,00, al finanziamento di progetti di regioni e province autonome per «lo sviluppo dei servizi infrastrutturali locali e SPC» e, per l'importo di € 875.000,00, ad attività di assistenza, valutazione e monitoraggio dei progetti presentati.

Art. 2.

Nell'allegato *A* al presente decreto, di cui forma parte integrante, è riportato l'elenco dei 56 progetti selezionati con l'indicazione del cofinanziamento a ciascuno assegnato, per l'importo complessivo di € 32.008.400,00.

Art. 3.

I fondi sono trasferiti dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) alle amministrazioni indicate nell'allegato *A* di cui al precedente art. 2, previa stipula degli accordi di programma quadro (APQ) con le medesime amministrazioni, come previsto dall'art. 8 dell'«Avviso per la selezione dei progetti per lo sviluppo dei servizi infrastrutturali locali e SPC».

Art. 4.

Le eventuali somme non utilizzate, scaturenti a qualsiasi titolo dalla realizzazione dei progetti in questione, saranno destinate alle attività di attuazione del programma di e-government previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2002 e dall'art. 1 del decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 2 marzo 2004, sulla base di apposite deliberazioni del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).

Il presente provvedimento sarà inviato agli organi di controllo per i relativi adempimenti.

Roma, 28 luglio 2005

Il Ministro per l'innovazione
e le tecnologie
STANCA

Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2005
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 174

ALLEGATO *A*

PROGETTI COFINANZIATI

Avviso per la selezione dei progetti per lo «sviluppo dei servizi infrastrutturali locali e SPC»

Ente proponente	Acronimo Progetto	Importo totale progetto	Cofinanziamento accordato per progetto
Regione Abruzzo	ICAR-ABRUZZO	2.208.000	1.104.000
Regione Basilicata	eBAS.SPC	808.780	404.390
	ICAR-BAS	995.220	497.610
Regione Campania	SPC-CAMPANIA	1.500.000	651.000
	ICAR-CAMPANIA	283.200	130.000
	CAI-CAMPANIA	3.600.000	1.540.000
Regione Emilia Romagna	DOCAREA+	3.500.000	985.000
	LEPIDASERVIZI	1.995.800	490.000
	CENTER	700.000	350.000
	ICAR-EMILIA_ROMAGNA	989.342	421.700
Regione Friuli Venezia Giulia	SMART	702.000	351.000
	INTERPRANA	1.345.000	299.000
	ICAR-FVG	1.617.542	298.000
Regione Lazio	MEGALAB	2.744.000	259.600
	SIRCCLA	3.860.000	527.500
	EGOV_PLAT	2.250.000	259.600
	CSRC	1.850.000	259.600
	ICAR	1.200.000	291.700
	PICOLAB	4.309.200	750.000
Regione Liguria	ICAR-LIGURIA	2.266.442	812.821
	SPC-LIGURIA	385.058	114.179
Regione Lombardia	RELIT	1.200.000	400.000
	ITP	802.220	400.000
	ACROSS	965.000	150.000
	ICARO	1.100.000	500.000
	SICA	670.000	200.000
	SINTEL	4.600.000	1.375.000
	LI	925.846	200.000
	ICAR-REGLOMB	1.344.242	400.000
Regione Marche	ICAR-MARCHE	265.500	132.750
	CGS-RTRM	644.500	322.250
	FDRM-PADOC	700.000	350.000
	JOBCARD	600.000	300.000
Regione Piemonte	CSSP	1.015.000	280.230
	SPIN	2.995.720	827.083
	PBG	738.000	203.753
	EPROC	861.000	237.712
	ICAR-PIEMONTE	1.609.464	444.354
	LDS	1.854.000	511.868
Regione Puglia	ICAR-PUGLIA	5.084.042	2.174.000
Regione Sardegna	ICAR-SAR	1.492.920	746.460
	SQCN	2.129.080	1.064.540
Regione Sicilia	SICARS	5.400.000	2.700.000
Regione Toscana	ICAR-TOSCANA	1.755.300	650.000
	TICAT	5.289.239	1.569.000
Regione Umbria	CA-UMBRIA	1.778.802	888.000
Regione Valle d'Aosta	ICAR-RAVDA	1.038.777	473.000
Regione Veneto	WP2-RVE	1.208.000	604.000
	WP3-RVE	1.400.500	700.000
	WP4-RVE	575.000	287.500
	WP13-RVE	763.500	381.750
	ICAR-RVE	581.500	290.750
Provincia Autonoma di Bolzano	SIS-ACCESS	1.690.018	250.000
	KIDSNET	1.576.770	500.000
Provincia Autonoma di Trento	ICAR-PAT	1.033.800	291.700
	CABLA	2.000.000	406.000

05A10544

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 novembre 2005.

Regole tecniche di produzione e metodologie di verifica tecnica degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO
D'INTESA CON
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE
DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Visto l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, comma 1;

Visto l'art. 38 della legge 23 dicembre 2000;

Visto l'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S.;

Visto l'art. 39, comma 7-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 che ha introdotto per gli esemplari di modelli di apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S. la verifica tecnica e la certificazione di conformità alle regole per il gioco lecito;

Vista la direttiva n. 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

Esperita la procedura di informazione prevista dalla citata direttiva;

Considerata l'esigenza di definire le regole tecniche di produzione degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, di cui al citato art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S., che non prevedono vincite in denaro e sono basati sull'abilità fisica, mentale e strategica del giocatore;

Considerate le ragioni di ordine e sicurezza pubblica nonché le esigenze sia produttive che fiscali;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e definizioni

1. Il decreto, relativamente agli apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S., ha per oggetto la specificazione delle relative caratteristiche tecniche e modalità di funzionamento, ai fini della produzione od importazione.

2. Ai soli fini del presente decreto, si intendono:

a) per produttore, colui che professionalmente costruisce, realizzando un prodotto finito in ogni sua parte, apparecchi automatici, semiautomatici od elettronici, da intrattenimento o da gioco di abilità, pronti per essere impiegati sul territorio nazionale;

b) per importatore, colui che immette in libera pratica, ovvero introduce nel territorio nazionale, per essere ivi impiegati, apparecchi automatici, semiautomatici od elettronici, da divertimento ed intrattenimento, finiti in ogni loro parte; è assimilato all'importatore l'operatore estero che immette in libera pratica ovvero comunque introduce nel territorio nazionale, per essere ivi impiegati, i citati apparecchi da divertimento ed intrattenimento, finiti in ogni loro parte, il quale abbia stabilito in Italia una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile a norma degli articoli 2197 ovvero 2506 del codice civile (dal 1° gennaio 2004, art. 2508);

c) per apparecchio, il complesso di dispositivi destinati al gioco comprensivo, tra l'altro, della struttura esterna, di eventuali periferiche di gioco, del dispositivo di inserimento delle monete, dei componenti, programmi e schede di gioco, dei circuiti elettronici, nonché dei dispositivi di rilascio all'esterno di oggettistica, se previsti dalla tipologia dell'apparecchio;

d) per abilità, la capacità fisica, mentale o strategica richiesta al giocatore per il conseguimento del risultato del gioco;

e) per costo della partita, il valore espresso in euro per ciascuna partita;

f) per codice identificativo, il codice univoco, in formato alfanumerico di 11 bytes, rilasciato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (Aams);

g) per scheda di gioco, l'insieme dei circuiti elettronici, comprese le schede elettroniche e di memoria dei Personal Computer, nei quali risiedono il «codice eseguibile» del software di gioco, programmi e dati nonché le interfacce di collegamento delle periferiche;

h) per immodificabilità, la non modificabilità né alterabilità delle caratteristiche tecniche nonché delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi;

i) per manomissione, l'alterazione o il danneggiamento di uno o più dei dispositivi di protezione della scheda di gioco o degli altri componenti dell'apparecchio;

j) per codice sorgente del software, un programma dell'apparecchio, redatto in un linguaggio di programmazione;

k) per manutenzione straordinaria, la serie di interventi necessari a ripristinare le caratteristiche tecniche dell'apparecchio, le relative modalità di funzionamento e quelle di distribuzione dei premi ove previsti, compresi gli eventuali aggiornamenti del «codice eseguibile» del software di gioco;

l) per dispositivo a rulli, rulli fisici rivestiti da strisce plastificate raffiguranti simboli diversi in sequenza preordinata, comandati da motori passo passo e da foto-ottiche in grado di rilevarne la posizione di arresto;

m) per dispositivo a led od ottico, il dispositivo costituito da una matrice a led od ottica che si accende simulando immagini, rotazioni, ovvero spostamenti su linee di ogni tipo;

n) per rulli virtuali, la simulazione a video ovvero tramite dispositivi a led od ottici del funzionamento di dispositivi a rulli;

o) per partita, l'intervallo di tempo che intercorre tra il momento nel quale, tramite l'azione del giocatore, il gioco ha inizio ed il momento nel quale termina con conseguimento di un risultato;

p) per premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, premi consistenti in prodotti di valore non superiore a 20 volte il costo della partita.

Capo I

REGOLE TECNICHE DI PRODUZIONE

Art. 2.

Requisiti obbligatori degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 7, lettera a) del T.U.L.P.S.

1. Gli apparecchi di cui al presente articolo:

a) prevedono il funzionamento con modalità elettromeccaniche attraverso la presenza di componenti elettroniche che azionano dispositivi meccanici indispensabili per l'esecuzione del gioco; la sola presenza di dispositivi utilizzati dal giocatore per interagire con l'apparecchio (pulsanti, joystick, ecc.) nonché quelli di erogazione dei premi non qualifica l'apparecchio come elettromeccanico;

b) sono privi di video e di altri strumenti per visualizzare immagini inerenti al gioco;

c) sono privi di dispositivi a rulli, rulli virtuali ovvero di dispositivi a led od ottici, inerenti alle fasi di gioco;

d) si basano su modalità di gioco tramite le quali il giocatore esprime la sua abilità;

e) sono attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche di valore prefissato non superiore ad un euro per ciascuna partita;

f) distribuiscono, direttamente ed immediatamente dopo la conclusione della partita tramite dispositivi di erogazione, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica contenuti all'interno dell'apparecchio di gioco e visibili dal giocatore, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie;

g) non consentono l'accumulo di punti tramutabili in crediti a favore del giocatore per prolungamenti o ripetizioni di partite ovvero usufruibili in partite successive;

h) prevedono meccanismi i quali rendano impossibile l'alterazione, sotto qualsiasi forma, delle memorie elettroniche o delle componenti meccaniche che determinano il funzionamento, le modalità di gioco od il suo risultato; tali meccanismi devono prevedere il blocco del funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, l'impiego di dispositivi che impediscano l'accesso alla memoria e ne segnalino le manomissioni, anche solo tentate;

i) non devono prevedere meccanismi di qualsiasi natura, diversi dai comandi a disposizione del giocatore, per l'effettuazione del gioco che possano influenzare, anche indirettamente, l'andamento del gioco stesso, il relativo punteggio e l'erogazione dei premi;

j) devono essere identificabili attraverso il codice identificativo apposto su un supporto dotato di caratteristiche che assicurino l'inalterabilità, posizionato all'esterno dell'apparecchio o, in alternativa, all'interno in modo visibile dall'esterno;

k) sono accompagnati dalla scheda esplicativa, di cui al successivo art. 4 e dal registro delle manutenzioni, di cui al successivo art. 5.

2. Per gli apparecchi di cui al presente articolo non sono ammessi:

a) il gioco del poker o comunque giochi che riproducano, anche in parte, le sue regole fondamentali;

b) giochi quali roulette, ventuno, sette e mezzo, dadi in tutte le forme, black jack, chemin de fer, baccarat e altri giochi d'azzardo di cui all'art. 110, comma 5 del T.U.L.P.S. o che, comunque, riproducano, anche in parte, le loro regole fondamentali;

c) giochi di contenuto ritenuto osceno o violento.

Art. 3.

Requisiti obbligatori degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 7, lettera c) del T.U.L.P.S.

1. Gli apparecchi di cui al presente articolo, il cui costo per partita può essere superiore a 0,50 euro:

a) dispongono di una scheda di gioco;

b) prevedono modalità di gioco basate esclusivamente sulla abilità del giocatore;

c) possono consentire il gioco in contemporanea tra più giocatori attraverso apparecchi multipostazione;

d) possono prevedere dispositivi periferici utilizzabili dal giocatore per interagire con l'apparecchio;

e) sono privi di dispositivi a rulli, rulli virtuali ovvero di dispositivi a led od ottici, atti a visualizzare fasi di gioco;

f) non prevedono la distribuzione di premi o l'erogazione di vincite di qualsiasi natura;

g) non consentono la ripetizione della partita né l'accumulo di punti tramutabili in crediti a favore del giocatore per ripetizione di partite ovvero usufruibili in partite successive;

h) prevedono meccanismi i quali rendano impossibile la modifica, eseguita in modo non conforme a quanto previsto all'art. 4, comma 1, lettera *i)*, delle memorie elettroniche o delle componenti meccaniche che determinano il funzionamento, le modalità di gioco od il suo risultato; tali meccanismi devono prevedere il blocco del funzionamento in caso di manomissione o,

in alternativa, l'impiego di dispositivi che impediscano l'accesso alla memoria e ne segnalino le manomissioni, anche solo tentate;

i) possono prevedere meccanismi per l'aggiornamento, anche a distanza, delle memorie elettroniche, da effettuare con le modalità descritte nella scheda esplicativa di cui all'art. 4, comma 1, lettera *i)*, subordinatamente all'esecuzione, con esito positivo, della verifica di cui all'art. 7, comma 2, in tutti i casi in cui si modifichi il «codice eseguibile» del software di gioco;

j) non devono prevedere meccanismi di qualsiasi natura, diversi dai comandi a disposizione del giocatore, per l'effettuazione del gioco che possano influenzare, anche indirettamente, l'andamento del gioco stesso ed il relativo punteggio;

k) devono essere identificabili attraverso il codice identificativo apposto su un supporto dotato di caratteristiche che assicurino l'inalterabilità, posizionato all'esterno dell'apparecchio o, in alternativa, all'interno in modo visibile dall'esterno;

l) sono accompagnati dalla scheda esplicativa, di cui al successivo art. 4 e dal registro delle manutenzioni, di cui al successivo art. 5.

2. Per gli apparecchi di cui al presente articolo non sono ammessi:

a) il gioco del poker o comunque giochi che riproducano, anche in parte, le sue regole fondamentali;

b) giochi quali roulette, ventuno, sette e mezzo, dadi in tutte le forme, black jack, chemin de fer, baccarat e altri giochi d'azzardo di cui all'art. 110, comma 5 del T.U.L.P.S. o che, comunque, riproducano, anche in parte, le loro regole fondamentali;

c) giochi contenenti immagini o altri contenuti ritenuti osceni o violenti.

Art. 4.

Scheda esplicativa

1. Per ogni modello di apparecchio, i produttori o gli importatori predispongono, sia in formato cartaceo che elettronico (CD o DVD), la scheda esplicativa riportante le caratteristiche tecniche, nella quale sono contenuti:

a) il nome commerciale del modello di apparecchio nonché del gioco o dei giochi in esso contenuti;

b) i dati identificativi del produttore o dell'importatore;

c) gli estremi della certificazione di conformità dell'esemplare sottoposto a verifica tecnica alle prescrizioni di idoneità al gioco lecito;

d) le regole che governano il gioco o i giochi con la descrizione analitica e fotografica delle diverse fasi in cui si articola la sequenza del gioco o dei giochi e, per gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, lettera *a)* del T.U.L.P.S., le relative modalità di vincita dei premi;

e) per gli apparecchi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, la descrizione delle caratteristiche tecniche, delle modalità di gioco e di interazione tra i giocatori, compresi gli eventuali collegamenti in rete previsti;

f) le caratteristiche esterne dell'apparecchio, inclusa una foto a colori di formato non inferiore a cm 13 × 18;

g) la descrizione delle caratteristiche tecniche dell'apparecchio, delle modalità di funzionamento e, per gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, lettera *a)*, del T.U.L.P.S., delle modalità di distribuzione dei premi;

h) la descrizione tecnica dei dispositivi e dei meccanismi previsti a garanzia dell'immodificabilità nonché di quelli di segnalazione della manomissione;

i) per gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, lettera *c)* del T.U.L.P.S., la descrizione tecnica dei meccanismi prescelti per l'aggiornamento delle memorie elettroniche e per la registrazione, anche informatizzata, delle operazioni eventualmente eseguite a distanza;

j) lo schema elettrico dell'apparecchio, comprensivo anche delle periferiche di gioco nonché dei dispositivi e dei meccanismi previsti a garanzia dell'immodificabilità e di segnalazione della manomissione;

k) i certificati di sicurezza esigibili (marchiatura CE).

Art. 5.

Registro delle manutenzioni

1. Per ciascun apparecchio di cui al presente decreto deve essere predisposto e conservato il registro delle manutenzioni, unitamente alla scheda esplicativa in formato cartaceo.

2. Per gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, lettera *c)* del T.U.L.P.S., gli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti a distanza possono essere annotati dal produttore od importatore sul registro, anche informatizzato, di cui all'art. 4, comma 1, lettera *i)*.

3. Il registro delle manutenzioni deve riportare l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria, evidenziando, per ciascuno:

a) l'apparecchio e l'oggetto dell'intervento;

b) le parti ed i dispositivi interessati;

c) la data di effettuazione;

d) i dati identificativi del soggetto che ha operato l'intervento.

Art. 6.

Informazioni al pubblico

1. Esternamente a ciascun apparecchio di cui al presente decreto devono essere chiaramente visibili, espressi in lingua italiana:

a) il costo della partita;

b) le regole del gioco;

c) l'età minima del giocatore, consigliata per l'utilizzo del gioco.

Capo II

VERIFICA TECNICA

Art. 7.

Obiettivi della verifica tecnica

1. La verifica tecnica, prevista dall'art. 38, comma 3, della legge n. 388 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, consiste nelle attività dirette ad accertare la conformità di un esemplare di modello di apparecchio alle prescrizioni di idoneità al gioco lecito, ai fini della successiva produzione od importazione. La verifica tecnica riscontra il rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4, 5 e 6.

2. La verifica tecnica, di cui al comma 1, deve essere richiesta anche in caso di modifiche apportate al «codice eseguibile» del software di gioco di un modello di apparecchio già in possesso della certificazione di cui al comma 4.

3. AAMS, ai fini dell'effettuazione delle attività di cui ai commi 1 e 2, può stipulare apposite convenzioni anche con gli organismi di certificazione ed ispezione aventi i requisiti previsti per la verifica tecnica degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.

4. Nel caso in cui la verifica tecnica abbia esito positivo, AAMS rilascia certificazione di conformità del modello di apparecchio oggetto della verifica stessa, ai fini della successiva produzione od importazione.

5. Gli oneri specificamente connessi alle attività di verifica tecnica restano a carico dei soggetti richiedenti.

Art. 8.

Metodologie della verifica tecnica

1. Le metodologie utilizzabili per la verifica tecnica di un esemplare di modello di apparecchio sono le seguenti:

a) prove, anche mediante strumenti e procedure di simulazione;

b) esame del codice sorgente del software;

c) controllo visivo;

d) controllo documentale.

2. L'esame del codice sorgente consiste in:

a) ispezione del codice sorgente («code inspection»), finalizzata alla verifica del corretto funzionamento dell'apparecchio;

b) controllo della congruità tra codice sorgente e codice eseguibile mediante confronto binario dei due codici o mediante algoritmi numerici.

3. In sede di esame del codice sorgente del software è ammessa la presenza di persona formalmente incaricata dal produttore od importatore, la quale custodisce il codice stesso per il tempo necessario all'esame.

4. Nell'effettuazione della verifica tecnica possono essere impiegate eventuali metodologie alternative, adottate in conformità a norme tecniche nazionali degli Stati membri dell'Unione europea o di paesi EFTA che sono parti contraenti dell'accordo SEE o della Turchia, purché le stesse assicurino un livello di sicurezza equivalente a quello garantito dalle previsioni di cui agli articoli 7 e 8.

5. Non sono soggetti ad ulteriore verifica tecnica quegli elementi di funzionamento dei modelli di apparecchi per i quali, da certificati rilasciati da autorità nazionali ovvero da organismi di certificazione accreditati in altri Stati membri dell'Unione europea od in paesi EFTA che sono parti contraenti dell'accordo SEE od in Turchia, siano desumibili livelli di immodificabilità e di sicurezza equivalenti a quelli previsti dalle disposizioni contenute nel presente decreto.

Capo III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 9.

Norme transitorie e finali

1. È abrogato il decreto 11 marzo 2003 concernente la definizione delle regole tecniche previste dall'art. 22, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relative agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S.

2. Gli apparecchi per i quali sono stati rilasciati nulla osta antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto devono, entro sei mesi dalla sua adozione, conformarsi alle regole ed alle procedure del presente provvedimento.

3. Per gli apparecchi di cui al comma 2, entro lo stesso termine di sei mesi, decadono i relativi nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio.

Roma, 8 novembre 2005

Il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
TINO

Il Capo della Polizia Direttore generale della Pubblica sicurezza
DE GENNARO

05A10615

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 ottobre 2005.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano, che possono essere disposte dalla regione Toscana.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;

Visto il decreto 22 dicembre 2004 del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano per la regione Toscana;

Viste le motivate richieste della regione Toscana;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso in data 15 giugno 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. La regione Toscana può stabilire il rinnovo delle deroghe ai valori di parametro fissato nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, già concesse per i parametri boro, arsenico e clorito entro i Valori massimi ammissibili (VMA) di 3 mg/l, 50 ug/l e di 1,3 mg/l. Per il comune di Piombino, frazione di Ritorto, il Valore massimo ammissibile per il parametro boro può essere innalzato a 4 mg/l. Detto VMA può essere concesso fino al 30 giugno 2006. I VMA relativi ai parametri arsenico e clorito possono essere concessi fino al 31 dicembre 2005.

2. La regione Toscana può stabilire il rinnovo della deroga al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, per il parametro trialometani entro il Valore massimo ammissibile (VMA) di 80 mg/l. Il suddetto VMA può essere concesso fino al 31 dicembre 2005.

3. Entro il 30 aprile 2006 la regione Toscana è tenuta a presentare i risultati degli interventi effettuati nell'ultimo anno e un programma dettagliato di quanto è previsto per i prossimi anni corredato dei costi e della copertura finanziaria. È tenuta inoltre a fornire ulteriori indagini conoscitive sull'origine dell'inquinante ambientale boro, su eventuali fonti antropiche e su i provvedimenti preventivi messi in atto.

4. Tali VMA possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze. Sono escluse dai procedimenti di deroga, e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla normativa, le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale. Si rimanda alle autorità regionali e provinciali la valutazione di ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali.

5. Si richiama inoltre l'attenzione al disposto normativo circa l'obbligo all'informazione al cittadino relativamente alle elevate concentrazioni dei suddetti elementi con specifico riferimento all'uso razionale di eventuali prodotti integratori.

Art. 2.

1. Fermo restando il Valore massimo ammissibile di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'autorità regionale è tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile.

Art. 3.

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni di cui agli articoli 1 e 2, è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

2. La regione, oltre ad un dettagliato programma di esecuzione dei lavori, trasmetterà trimestralmente ai Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio una relazione tecnico-amministrativa sulla situazione relativa all'attuazione del piano di risanamento previsto.

Art. 4.

1. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2005

Il Ministro della salute
STORACE

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
MATTEOLI

05A10546

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 26 settembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «EUMAR», in Castiglione della Pescaia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GROSSETO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto che nel corso dell'ispezione chiusa il 10 marzo 2005 l'ispettore incaricato accertava che ricorrevano i presupposti per dar luogo allo scioglimento della cooperativa ai sensi dell'art. 2544 del codice civile (ora 2545-*septiesdecies* del codice civile);

Visto che dalla situazione patrimoniale rilevata al 20 gennaio 2005 non risultavano pendenze patrimoniali da definire;

Visto che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa in questione risale al 31 dicembre 2000;

Tenuto conto del parere espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 marzo 2003 circa la razionalizzazione delle procedure di adozione dei provvedimenti ex art. 2544 del codice civile, ora art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il D.D. 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli ex U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile (ora 2545-*septiesdecies)*;

Considerato che l'avviso di istruttoria relativo al procedimento di scioglimento d'ufficio pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 aprile 2005, n. 90, non ha sortito opposizione da parte ciascuno;

Decreta:

La società cooperativa «EUMAR», con sede in Castiglione della Pescaia, via IV Novembre n. 35, costituita in data 14 dicembre 1990, rogito notaio dott. Nicola Atlante, repertorio n. 60, registro società n. 8206, BUSC n. 1346/230758, è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Grosseto, 26 settembre 2005

Il dirigente: BUONOMO

05A10528

DECRETO 26 settembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «OMNIAIT piccola società cooperativa», in Grosseto.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GROSSETO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto che nel corso dell'ispezione chiusa il 25 marzo 2005 l'ispettore incaricato accertava che ricorrevano i presupposti per dar luogo allo scioglimento della cooperativa ai sensi dell'art. 2544 del codice civile (ora 2545-*septiesdecies* del codice civile);

Visto che dalla situazione patrimoniale rilevata al 31 dicembre 2004 non risultavano pendenze patrimoniali da definire;

Visto che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa in questione risale al 31 dicembre 2003;

Tenuto conto del parere espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003 circa la razionalizzazione delle procedure di adozione dei provvedimenti ex art. 2544 del codice civile, ora art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il D.D. 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli ex U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile (ora 2545-*septiesdecies*);

Considerato che l'avviso di istruttoria relativo al procedimento di scioglimento d'ufficio pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 luglio 2005, n. 163, non ha sortito opposizione da parte ciascuno;

Decreta:

La società cooperativa «OMNIAIT piccola società cooperativa», con sede in Grosseto, via Europa n. 38/a, costituita in data 8 giugno 1998, rogito notaio dott. Roberto Baldassarri, repertorio n. 33214, registro società n. 21652/98, BUSC n. 1525/283714, è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Grosseto, 26 settembre 2005

Il dirigente: BUONOMO

05A10529

DECRETO 26 settembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Edilizia Principina», in Grosseto.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GROSSETO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto che nel corso dell'ispezione chiusa il 21 ottobre 2004, l'ispettore accertava che ricorrevano i presupposti per dar luogo allo scioglimento della cooperativa ai sensi dell'art. 2544 del codice civile (ora 2545-*septiesdecies* del codice civile);

Visto che dalla situazione patrimoniale rilevata all'11 ottobre 2004 non risultavano pendenze patrimoniali da definire;

Visto che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa in questione risale al 31 dicembre 2003;

Tenuto conto che l'ente da sciogliere appartiene al settore «edilizio» e quindi non soggetto al parere del comitato centrale per le cooperative presso il Ministro delle attività produttive;

Visto il D.D. 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli ex U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile (ora 2545-*septiesdecies*);

Considerato che l'avviso di istruttoria relativo al procedimento di scioglimento d'ufficio pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 aprile 2005, n. 90, non ha sortito opposizione da parte ciascuno;

Decreta:

La società cooperativa «Edilizia Principina», con sede in Grosseto, via Mazzini n. 149, costituita in data 6 marzo 1999, rogito notaio dott. Giorgio Ciampolin, repertorio n. 143644-144293, registro società n. 10291/99, BUSC n. 1546/287991, è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Grosseto, 26 settembre 2005

Il dirigente: BUONOMO

05A10530

DECRETO 26 settembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Edilizia di abitazione il Grifo», in Grosseto.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GROSSETO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa in questione risale al 31 dicembre 1996;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003;

Tenuto conto che l'ente da sciogliere appartiene al settore «edilizio» e quindi non soggetto al parere del comitato centrale per le cooperative presso il Ministro delle attività produttive;

Visto il D.D. 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli ex U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile (ora 2545-*septiesdecies*);

Considerato che l'avviso di istruttoria relativo al procedimento di scioglimento d'ufficio pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 maggio 2005, n. 102, non ha sortito opposizione da parte ciascuno;

Decreta:

La società cooperativa «Edilizia di abitazione il Grifo», con sede in Grosseto», via Arno n. 5, costituita in data 15 ottobre 1959, rogito notaio dott. Alfonso Marzocchi, repertorio n. 22333, registro società n. 971, BUSC n. 263/66879, è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Grosseto, 26 settembre 2005

Il dirigente: BUONOMO

05A10531

DECRETO 26 settembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Edilizia Capezzuolo», in Castiglione della Pescaia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GROSSETO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto che nel corso dell'ispezione chiusa il 21 dicembre 2004, il revisore della Confederazione cooperative italiane accertava che ricorrevano i presupposti per dar luogo allo scioglimento della cooperativa ai sensi dell'art. 2544 del codice civile (ora 2545-*septiesdecies* del codice civile);

Visto che dalla situazione patrimoniale rilevata al 31 dicembre 2003 non risultavano pendenze patrimoniali da definire;

Visto che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa in questione risale al 31 dicembre 1999;

Tenuto conto che l'ente da sciogliere appartiene al settore «edilizio» e quindi non soggetto al parere del comitato centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e delle previdenza sociale con il quale viene demandata agli ex U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile (ora 2545-*septiesdecies*);

Considerato che l'avviso di istruttoria relativo al procedimento di scioglimento d'ufficio pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 giugno 2005, n. 143, non ha sortito opposizione da parte ciascuno;

Decreta:

La società cooperativa «Edilizia Capezzuolo» con sede in Castiglione della Pescaia (Grosseto), via Fratelli Cervi 19, costituita in data 27 ottobre 1971 - rogito notaio dott. Antonio Di Giovanni - repertorio n. 22895 - registro società n. 1745 - BUSC n. 862/124956, è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Grosseto, 26 settembre 2005

Il dirigente: BUONOMO

05A10532

DECRETO 26 settembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Il Calamo piccola società cooperativa», in Gavorrano.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GROSSETO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto che nel corso dell'ispezione chiusa il 2 febbraio 2005 l'ispettore incaricato accertava che ricorrevano i presupposti per dar luogo allo scioglimento della cooperativa ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto che dalla situazione patrimoniale rilevata al 2 febbraio 2005 non risultavano pendenze patrimoniali da definire;

Visto che la cooperativa in questione non ha mai redatto il bilancio;

Tenuto conto del parere espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003 circa la razionalizzazione delle procedure di adozione dei provvedimenti ex articolo 2544 del codice civile, ora art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e delle previdenza sociale con il quale viene demandata agli ex U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile (ora 2545-*septiesdecies*);

Considerato che l'avviso di istruttoria relativo al procedimento di scioglimento d'ufficio pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 aprile 2005, n. 90, non ha sortito opposizione da parte ciascuno;

Decreta:

La società cooperativa «Il Calamo piccola società cooperativa», con sede in Gavorrano frazione Bagno di Gavorrano, via Galileo Galilei n. 3, costituita in data 2 luglio 2003 - rogito notaio dott. Bruno Gaudieri - repertorio n. 58152 - R.E.A. n. 12320 - BUSC n 1087/174853, è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Grosseto, 26 settembre 2005

Il dirigente: BUONOMO

05A10533

DECRETO 24 ottobre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «La Polena», in Genova.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GENOVA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione già del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore, delle società cooperative;

Esaminate le risultanze ispettive dalle quali risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies*;

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 2001 e l'art. 17, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2001, n. 287;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1997 del Ministero del lavoro;

Vista inoltre la convenzione stipulata il 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e previdenza sociale ed il Ministero delle attività produttive;

Decreta:

La seguente società cooperativa è cancellata dal registro delle imprese ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* di cui al decreto legislativo n. 6/2003, con provvedimento di questa Autorità di vigilanza da iscriversi nel registro imprese medesimo.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, il presente decreto può essere impugnato da chi ne abbia interesse, con formale e motivata domanda presso l'Autorità governativa che lo ha emanato.

Decorso il termine *ex lege* di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute comunicazioni sospensive da parte di questa medesima Autorità, il conservatore del registro delle imprese, cui il presente provvedimento è comunicato d'ufficio, provvederà direttamente agli atti di competenza: cooperativa «La Polena», con sede in Genova, via di Ravecca, 4/6 - Genova, costituita per rogito notaio Gianluca Bozzo, repertorio n. 21883, registro delle imprese n. 61588, codice fiscale e/o partita IVA 02625660101.

Il presente decreto verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 24 ottobre 2005

Il dirigente: CASERTA

05A10490

DECRETO 25 ottobre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Sociale Labora», in Oristano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ORISTANO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2003 in materia di scioglimento d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore;

Preso atto che dalle risultanze ispettive emerge che la società cooperativa appresso indicata si trova nelle condizioni previste dalle norme sopra citate;

Decreta:

La piccola soc. coop. «Sociale Labora», con sede in Oristano, costituita per rogito notaio dott. Luigi Ianni, in data 12 maggio 2000, repertorio n. 1632, registro società n. 6382, tribunale di Oristano, n. BUSC 1254/292250, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Oristano, 25 ottobre 2005

Il direttore provinciale: USAI

05A10534

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 18 marzo 2005.

1º Programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001), Raccordo autostradale Ospitaletto-Montichiari. (Deliberazione n. 24/05).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1º agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato, prevede che le opere medesime siano comprese in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione degli interventi;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visto in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato - da ultimo - dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di publica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1º gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1º Programma delle opere strategiche, che include all'allegato 2, ai soli fini procedurali, nell'ambito dei «Corridoi stradali ed autostradali» della regione Lombardia, la «Tangenziale Sud di Brescia»;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 14 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1º Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003, con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003 di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, come integrato dal decreto 8 giugno 2004, con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 - è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la nota 16 dicembre 2004, n. 696, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha tra-

smesso la relazione istruttoria concernente il progetto definitivo del «Raccordo autostradale tra l'autostrada A4 (casello di Ospitaletto e Brescia Est), l'autostrada A21 (nuovo casello di Poncarale) e la viabilità d'accesso all'aeroporto di Montichiari», proponendone l'approvazione, con prescrizioni e raccomandazioni, ai soli fini procedurali;

Vista la nota 18 marzo 2005, n. Al 2005-001355P, con la quale il presidente della regione Lombardia esprime assenso al progetto in questione, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002;

Considerato che nell'intesa generale quadro tra Governo e regione Lombardia, sottoscritta l'11 aprile 2003, figura, nell'ambito degli «Interventi infrastrutturali - Corridoi autostradali e stradali», l'intervento denominato «Tangenziale sud di Brescia»;

Considerato che il raccordo autostradale tra il casello di Ospitaletto (A4) e i nuovi caselli di S. Zeno e Bagnolo Mella (A21) e il raccordo con l'aeroporto di Montichiari è incluso tra le «nuove opere» la cui progettazione ed esecuzione è affidata alla Società autostrade Centro Padane ai sensi della convenzione novativa stipulata con l'ANAS il 20 dicembre 1990 e approvata con decreto del Ministro dei lavori pubblici emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il 17 febbraio 2000;

Considerato in particolare che - secondo il piano finanziario allegato alla suddetta convenzione - il citato raccordo doveva essere realizzato tra il 2002 ed il 2006, con esecuzione del 90% dei lavori nel triennio 2003-2005, e presentava un costo, al netto del ribasso d'asta e delle spese generali, di 252.950.000 euro (275.083.000 euro al lordo di dette spese generali);

Considerato che l'ammortamento delle «nuove opere» di cui sopra, da realizzare a carico della concessionaria, travalica la durata della concessione, che scade il 30 settembre 2011, ma non presuppone l'applicazione di «scalini tariffari»;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che obiettivo primario dell'opera è quello di riqualificare la rete stradale, ordinaria e autostradale, nell'area urbana e metropolitana di Brescia, la cui area è attualmente penalizzata da continui fenomeni di congestione stante il mancato adeguamento della rete di trasporto al veloce sviluppo commerciale, industriale e residenziale che ha caratterizzato la zona nel corso degli ultimi anni;

che l'intervento di cui al progetto sottoposto a questo Comitato si colloca nella più ampia prospettiva di interconnettere la rete autostradale esistente con quella programmata, in corso di progettazione e/o di prossima realizzazione (tra cui la direttissima Brescia-Bergamo-Milano) in modo da creare un itinerario veloce di tipo autostradale sulla direzione est-ovest della pianura padana;

che, in particolare, il progetto sottoposto a questo Comitato riguarda la realizzazione di un raccordo autostradale tra l'autostrada A4 (caselli di Ospitaletto e Brescia Est), l'autostrada A21 (nuovo casello di Poncarale) e la viabilità d'accesso all'aeroporto di Montichiari;

che l'intervento così programmato mira a catturare quota parte del traffico di lunga percorrenza, costituito dagli spostamenti tra le aree a Ovest di Milano e il Veneto e più in generale il Nord-Est d'Italia, e quota dei flussi insistenti sulle arterie radiali di penetrazione al capoluogo che, attualmente, attraversano diversi centri urbani, con conseguente riduzione degli standard relativi alla sicurezza;

che l'intervento stesso rappresenta il naturale completamento del raccordo tra l'autostrada A4 e la Valtrompia - il cui progetto definitivo è stato approvato da questo Comitato con delibera 27 maggio 2004, n. 12 - in quanto la realizzazione di entrambi gli interventi consentirà di costituire una sorta di anello stradale intorno alla città di Brescia con la funzione di ridistribuire i flussi di traffico su un'infrastruttura efficiente e scorrevole;

che la nuova arteria interferisce con la realizzazione della linea ad alta velocità/alta capacità «Torino-Venezia», nella tratta «Milano-Verona» e più specificatamente nel tratto tra l'innesto con la strada statale 235 e il costruendo casello di Poncarale sì che, nell'accordo di programma stipulato nel 1993 tra la regione e gli enti territorialmente interessati, è stata decisa l'integrazione tra i due progetti in modo da ridurre l'esistenza di aree intercluse tra le due infrastrutture;

che il progetto all'esame prevede dunque la riqualificazione e/o realizzazione, per una estesa di circa 30 km, dei tratti di cui appresso:

raddoppio della strada provinciale 19 dal manufatto di scavalco dell'autostrada A4 in comune di Ospitaletto sino all'intersezione con la strada provinciale IX (Azzano/Mella) per una estesa di circa 13 km, con riconfigurazione degli svincoli sulle strade statali 11 e 235 e sulle strade provinciali 21 e IX, con sistemazione di rami di viabilità poderale e adeguamento delle opere esistenti;

realizzazione del raccordo autostradale, con le caratteristiche previste per le strade di categoria A dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 5 novembre 2001 (due carreggiate con 4 corsie di marcia da 3,75 m, uno spartitraffico di 2,60 m, una corsia di emergenza e una banchina), tra la strada provinciale IX (Azzano Mella) e la strada statale 236 (Castenedolo) per una estesa di circa 17 km ed in affiancamento, per un lungo tratto, della citata linea ferroviaria AV-AC Milano-Verona;

realizzazione del nuovo casello sull'autostrada A21 di Poncarale con allacciamento alla strada statale 45 bis, in modo da alleggerire il traffico in alcune zone abitate e favorire lo scambio tra il sud e il nord-ovest di Brescia, e con previsione di una stazione a pedaggio con sistema aperto e attrezzata con 5 piste automatizzate a gestione remota, il che consentirà economie di gestione;

che il progetto prevede 10 svincoli e opere per la risoluzione di interferenze con altre viabilità e/o con il reticolo idrografico della zona;

che il progetto definitivo è stato trasmesso, ai sensi degli articoli 4 e 16 del decreto legislativo n. 190/2002, in data 28 maggio 2003, dall'ANAS al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, successivamente, è stato inoltrato dalla «Centro Padane S.p.A.», su delega dell'ANAS stessa, alle altre amministrazioni, alla regione interessata e agli enti interferenti;

che dell'avvio del procedimento, in data 4 giugno 2003, è stata data comunicazione su quotidiani a diffusione nazionale e regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 190/2002;

che la Conferenza di servizi - indetta dalla struttura tecnica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi degli articoli 4 e 16 del decreto legislativo n. 190/2002 - si è svolta in due sedute rispettivamente convocate in data 4 agosto 2003 (presenti solo le amministrazioni) ed in data 24 settembre 2003 (presenti gli enti gestori delle interferenze);

che la Commissione speciale VIA, con nota 3 ottobre 2003, n. CSVIA/2003/0728, ha richiesto approfondimenti ed integrazioni al SIA, con particolare riguardo all'integrazione con il progetto preliminare della linea ferroviaria AC/AV Milano-Verona;

che la regione Lombardia, con delibera 31 ottobre 2003, n. VII/14837, ha subordinato il parere favorevole al recepimento di prescrizioni, che hanno comportato alcune varianti al progetto definitivo, e di raccomandazioni;

che - tenendo conto delle varianti prescritte dalla regione, degli approfondimenti richiesti dalla Commissione VIA e degli adeguamenti del progetto di mitigazione ambientale e della cantierizzazione dovuti all'integrazione con il SIA prodotto da TAV S.p.A. per la citata linea ferroviaria in data 2 febbraio 2004 è stato ripubblicato il progetto definitivo aggiornato con le integrazioni al SIA prodotte, al fine - di proseguire le procedure previste dagli articoli 4 e 18 del citato decreto legislativo n. 190/2002;

che la regione Lombardia, con delibera 30 aprile 2004, n. VII/17369, integrativa della citata delibera 30 ottobre 2003, ha espresso parere favorevole condizionato a prescrizioni;

che sul progetto definitivo in esame anche il Ministero per i beni e le attività culturali si è pronunciato favorevolmente, subordinatamente a prescrizioni;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone le prescrizioni e raccomandazioni da formulare in sede di approvazione del progetto definitivo, esponendo le motivazioni in caso di mancato recepimento di osservazioni avanzate nella fase istruttoria;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore è ANAS S.p.A.;

che i tempi intercorrenti tra l'espletamento delle attività progettuali ed autorizzative residue da parte degli enti interessati sono stimati diversamente per i singoli lotti in cui è scomponibile l'opera e che il termine dei lavori è comunque previsto per febbraio 2009;

sotto l'aspetto finanziario:

che, il costo complessivo dell'opera, nella stesura originaria approvata dal consiglio di amministrazione dell'ANAS il 17 aprile 2004, era di 263.879.869 euro;

che, a seguito delle varianti conseguenti alle richieste della regione e della Commissione VIA, il costo definitivo dell'opera ha subito un incremento del 12,24%, attestandosi su un valore di 295.822.389,23 euro, così articolati:

(euro)

VOCI	IMPORTO PARZIALE	TOTALE
Lavori a base d'appalto	212.327.003,45	
Somme a disposizione (inclusi oneri per espropri)	53.509.076,01	
subtotale		265.836.079,46
Imprevisti (4%)		10.633.443,18
Spese generali (10%)		19.352.866,54

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce puntuali motivazioni delle modifiche alle singole voci di costo;

che — a quanto specificato nella relazione istruttoria — il costo dell'opera sarà integralmente coperto con risorse della Società concessionaria Centro Padane, senza richiesta di risorse pubbliche aggiuntive;

che, in realtà, con la suddetta espressione il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti intende specificare che la concessionaria impegnerà, oltre a risorse proprie e a risorse reperite sul mercato dei capitali, disponibilità già acquisite e che quindi la copertura finanziaria del costo dell'opera, come riportato nella scheda ex delibera n. 63/2003, è così articolata:

(euro)

ContributoTAV (per le attività di cui all'All. B della delibera n. 120/2003 sulla linea AV/AC Milano-Verona)	37.000.000
Contributo U.E. (art. 4 Reg. C.E. n. 1655/2000)	702.198
Prestito ISPA e sistema bancario	200.000.000
Autofinanziamento	58.120.191
TOTALE	295.822.389

Delibera:

1. Approvazione progetto definitivo.

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 e dell'art. 16 del decreto legislativo n. 190/2002, nonché ai sensi del combinato disposto degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato dal decreto legislativo n. 330/2004, è approvato — con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — anche ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, della dichiarazione di pubblica utilità e della localizzazione dell'opera, il progetto definitivo del «Raccordo autostradale tra l'autostrada A4 (caselli di Ospitaletto e Brescia Est), l'autostrada A21 (nuovo casello di Poncarale) e la viabilità d'accesso all'aeroporto di Montichiari», ed è riconosciuta la compatibilità ambientale dell'opera.

L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere (prestazioni e attività) previste nel progetto approvato.

1.2 Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui è condizionata l'approvazione del progetto, sono riportate nella parte 1ª dell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera, e sono suddivise tra prescrizioni da sviluppare in sede di progettazione esecutiva, prescrizioni da adottare in fase di cantierizzazione e altre.

Le varianti derivanti dall'attuazione delle suddette prescrizioni sono approvate dall'Autorità espropriante ai fini della pubblica utilità.

Le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono riportate nella parte 2ª del citato allegato 1. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione, in modo da consentire al menzionato Ministero di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

1.3 È altresì approvato il programma della risoluzione delle interferenze predisposto dal soggetto aggiudicatore, come sintetizzato nel cronoprogramma che costituisce l'allegato 3 alla relazione istruttoria.

2. Attribuzione CUP.

L'approvazione del progetto definitivo di cui al punto 1.1. è subordinata all'assegnazione del CUP (codice unico di progetto), che dovrà essere richiesto dal soggetto aggiudicatore entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il CUP, ai sensi della delibera n. 24/2004, va evidenziato nella documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento di cui alla presente delibera.

3. Copertura finanziaria.

In considerazione dell'incremento di costo rispetto alle previsioni del piano economico-finanziario vigente, le modalità della copertura finanziaria dell'opera, che sarà integralmente assicurata dalla Società concessionaria, saranno ridefinite in occasione della revisione quinquennale del piano medesimo, prevista per l'anno in corso. L'atto aggiuntivo alla vigente convenzione, con il quale verrà concordata tra le parti detta revisione, verrà approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi della normativa vigente in materia.

4. Clausole finali.

4.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto definitivo approvato con la presente delibera.

4.2 Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni e raccomandazioni riportate nel menzionato allegato: il citato Ministero procederà, a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla Segreteria di questo Comitato.

4.3 Il medesimo Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

4.4 In adesione alla richiesta rappresentata nella nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere citata in premessa, dovrà essere stipulato apposito protocollo d'intesa tra la Prefettura competente UTG, l'ANAS e la società concessionaria, mirato a potenziare l'attività di monitoraggio al fine di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata. Il protocollo dovrà seguire le linee guida sintetizzate nell'allegato 2, che forma parte integrante della presente delibera. Esso dovrà inoltre recepire eventuali ulteriori indicazioni formulate dal suddetto Comitato prima della stipula del protocollo in questione e che il Comitato stesso provvederà a comunicare alla citata Prefettura.

Roma, 18 marzo 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 260

ALLEGATO 1

PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI PROPOSTE DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

1. PRESCRIZIONI

1.1. Prescrizioni da sviluppare nel progetto esecutivo

1.1.1 *Prescrizioni di carattere progettuale*

- In riferimento alla pk 73+500 della linea AV/AC, il raccordo autostradale prevede l'inserimento di due gallerie artificiali stradali (rampe sud di svincolo della S.P. 19) che sottopassano il Posto di Movimento di Travagliato. Poiché lo stesso Posto di Movimento è stato soppresso, non si ritiene più necessario lo spostamento di tali gallerie di 300 m. Pur tuttavia si dovranno adottare soluzioni atte ad ottimizzare l'impatto sul territorio;

- alla pk 75+320 della linea AV/AC è previsto un sottopasso 5.00x5.00 m: si prescrive al progetto esecutivo del Raccordo autostradale di inserire il relativo sottopasso non previsto, al fine di garantire l'accessibilità alla località Fiorita;

- alla pk 77+900 della linea AV/AC, dove è previsto lo svincolo tra il Raccordo autostradale e la S.P. IX, si prescrive di rivedere l'andamento plano-altimetrico delle rampe dello svincolo al fine di renderle compatibili con le quote della linea ferroviaria AV/AC;

- la soluzione definitiva del nodo in località Cascina Campagnola, a livelli sfalsati, dovrà essere concertata tra società Autostrade Centro Padane, TAV e BRE.BE.MI. con una tempistica compatibile con il cronoprogramma procedurale di approvazione del progetto in esame, così da coniugare le esigenze infrastrutturali delle tre iniziative.
  La proposta progettuale dovrà comunque contemplare anche la possibilità di realizzare la bretella di relazione dei flussi di traffico proveniente da nord (Valtrompia) e diretti ad est, in modo di consentire il collegamento diretto con l'ipotizzata area di scambio intermodale gomma/ferro di Ospitaletto/Travagliato;

- in Comune di Flero la larghezza dei sottopassi dovrà essere ampliata fino a consentire la circolazione nei due sensi di marcia in sicurezza;

- in Comune di Flero la larghezza del sottopasso di Coler dovrà consentire di mantenere la pista ciclabile;

- in Comune di Poncarale il casello dovrà essere realizzato prioritariamente rispetto al resto del raccordo autostradale;

- dovranno essere mantenute le piste ciclabili che collegano i Comuni di Flero e Poncarale;

- in Comune di Montirone il sottopasso per la nuova strada che porta alla località Pradossi deve essere progettato ad una altezza idonea al passaggio di mezzi pesanti ed agricoli;

- in Comune di Montirone l'accesso alla proprietà Ravelli Officine Meccaniche (sulla S.P. 23) e ai terreni agricoli interclusi dovrà essere realizzato utilizzando e potenziando una strada già esistente sul retro della officina;

- in Comune di Montirone va collegato alla viabilità esistente il sottopasso di collegamento tra gli abitati di Belleguardo e di Belleguardello;

- in Comune di Castanedolo il tratto di viabilità provinciale (S.P. 37) compreso tra la bretella di sfioccamento verso la ex S.S. 668 a sud ed il raccordo autostradale verso la ex S.S. 236 a nord dovrà essere realizzato con piattaforma tipo B a (2+2) corsie di marcia (D. M. 05/11/2001);

- la possibilità di realizzare in corrispondenza del nuovo casello di Poncarale, tra il raccordo autostradale e la A21, un'area di parcheggio attrezzata con servizi all'utenza;

- in Comune di Montirone si dovrà spostare verso Est (limitatamente a pochi metri) la rotatoria di interconnessione tra il raccordo autostradale e la strada Comunale Ghedi-Borgosatollo, in modo tale da ridurre l'interferenza sulle residenze dell'area e garantire al contempo il mantenimento degli accessi che attualmente insistono sulla strada Comunale.

1.1.2 Opere connesse e misure compensative

- In Comune di Castanedolo si dovrà verificare tecnicamente la possibilità di realizzare una controstrada laterale all'ex S.S. 236 in località Bodea a servizio dell'adiacente zona produttiva con una nuova intersezione a rotatoria in corrispondenza della via Colombo anche in ragione della vicinanza con l'altra intersezione, al fine di migliorarne le condizioni di accessibilità e sicurezza;

- si dovrà verificare tecnicamente la possibilità di modificare, in relazione anche allo sviluppo del progetto della linea ferroviaria AC/AV, la viabilità secondaria in corrispondenza del depuratore comunale e delle Cascine Quarti di Sopra e Quarti di sotto, al fine di consentire una migliore accessibilità e sicurezza alle cascine suddette e ai Comuni di Montirone e Borgosatollo;

- si dovranno verificare tecnicamente soluzioni migliorative del tracciato della strada secondaria in località Fornasette; valutando, altresì, la possibilità di allungamento della galleria, mantenendo, pertanto, il tracciato originale della strada di accesso alla cascina Dossi;

- in Comune di Castenedolo si dovrà inserire una interconnessione fra la S.P. 37 ed il ramo di collegamento fra il raccordo autostradale e la stessa S.P. 37, tale da garantire un'adeguata gestione dei flussi che la interessano (anche in ragione delle previsioni di evoluzione della mobilità dell'area e delle caratteristiche funzionali degli assi collegati)

la cui soluzione progettuale circa la collocazione dovrà essere concordata con la T.A.V. e gli Enti locali;

- dovrà essere verificata la possibilità di dare attuazione alla realizzazione della strada poderale (tipo F2) che collega la Cascina Fornasette con la strada Comunale sul confine Ghedi/Castenedolo, fra Fenil Nuovo e Quarti di Sotto in coerenza, per quanto riguarda il sovrappasso del raccordo autostradale, con le indicazioni contenute nel progetto definitivo pubblicato nel giugno 2003 (progetto originale);

- si dovrà realizzare un sottopasso carrabile di collegamento tra le località Cascina Nuova e Cascina Cucco, lungo l'asse di via Chiesa Vecchia (con contestuale eliminazione del sovrappasso previsto in progetto);

- l'accesibilità delle aree agricole presenti nell'area Sud-Ovest del Comune di Flero è già garantita da quella esistente e di progetto; tuttavia si dovranno verificare eventuali ottimizzazioni in tal senso, le quali dovranno essere oggetto di coordinamento con T.A.V.;

- in Comune di Flero si dovrà definire un adeguato manufatto di sottopasso (ovvero, qualora gli approfondimenti di ordine tecnico lo rendessero necessario, di un sovrappasso) utile a garantire la continuità di Via Coler. Il manufatto dovrà avere caratteristiche geometriche tali da consentire la circolazione dei mezzi agricoli e di quelli pesanti.

- in Comune di Flero si dovrà verificare la possibilità tecnica di eliminazione del sottopasso previsto ad est di Via Caselle e sostituzione funzionale di questo collegamento con un adeguato manufatto che garantisca la continuità di Via Caselle;

- in Comune di Flero, si dovrà verificare la possibilità tecnica di realizzare, un adeguato sistema per l'accessibilità dei mezzi agricoli da Via Caselle alle aree agricole ubicate a nord del raccordo autostradale e ad est di Via Caselle;

- in Comune di Travagliato si dovrà realizzare un nuovo sottopasso carrabile lungo Via Castrezzato-Via Foresta nei pressi della Cascina del Lupo.

1.1.3 Prescrizioni di carattere ambientale

Elementi di carattere generale

- Si dovranno indicare le modalità di gestione delle aree di compensazione, sia attraverso convenzioni, che dovranno essere perfezionate prima dell'inizio dei lavori, o, diversamente, attraverso l'assunzione della gestione diretta da parte del gestore dell'infrastruttura (prevedendo in tal caso l'adeguata copertura economica);

- si dovranno sviluppare le misure di mitigazione e compensazioni relative agli ambiti di intervento prioritario, come previste nel SIA, dettagliandone i costi analitici;

- si dovranno inserire nei documenti progettuali relativi agli oneri contrattuali dell'appaltatore dell'infrastruttura (capitolati di appalto) le prescrizioni relative alla mitigazione degli impatti in fase di costruzione e quelle relative alla conduzione della attività di cantiere;

- si dovrà approfondire il problema relativo agli effetti del drenaggio, sia temporaneo che permanente, sulla stabilità degli edifici che insistono su terreni che risentono degli effetti della diminuzione della pressione interstiziale, con particolare riferimento alla zona di Capriano del Colle-Flero, e adottare le necessarie soluzioni di carattere costruttivo;

- si dovrà anticipare, per quanto possibile, la realizzazione delle opere di mitigazione e compensazione ambientale rispetto al completamento dell'infrastruttura;

- in riferimento alla linea ferroviaria AC/AV si dovrà tenere conto, per quanto di pertinenza, delle eventuali modifiche al progetto della linea ferroviaria di cui sopra risultanti dal completamento del relativo iter procedurale di approvazione, attualmente in corso; si dovranno prevedere le misure e gli accorgimenti di carattere costruttivo necessari alla mitigazione degli effetti combinati determinati da entrambe le infrastrutture, da valutarsi mediante appropriati studi e simulazioni modellistiche da sviluppare con il proponente della suddetta linea ferroviaria ed in particolare:

  a) si dovrà contenere la sistemazione ambientale delle zone chiuse fra le due infrastrutture (intercluse), con una soluzione realizzativa e gestionale assunta in accordo con il proponente della linea ferroviaria di cui sopra, corredata da un accordo relativo alla gestione ed alla manutenzione;

  b) si dovrà prevedere la omogeneizzazione della scansione degli elementi strutturali e degli elementi formali delle opere d'arte delle due infrastrutture, con particolare riferimento ai viadotti denominati "Viadotto zona industriale" (raccordo autostradale) e "Viadotto Mella" (Linea AV/AC Milano-Verona);

- dovrà essere condotta una verifica coordinata delle interazioni plano-altimetriche nel tratto di affiancamento del raccordo autostradale con la linea ferroviaria AC/AV Milano-Venezia, assumendo come riferimento il tracciato così come approvato in sede di C.I.P.E. nell'ambito della procedura prevista dal D.lgs. n. 190/02. La verifica dovrà perseguire i seguenti obiettivi generali:

  - massima integrazione delle due infrastrutture;
  - risoluzione delle criticità connesse alla viabilità provinciale interferita;
  - ottimizzazione dell'inserimento ambientale delle due infrastrutture, con particolare riferimento alle aree intercluse di risulta, per le quali dovrà essere redatto un progetto di riqualificazione ambientale coordinato, che tenga conto di quanto

indicato nei successivi punti del presente paragrafo e nel paragrafo B.4 della d.g.r. 18.07.2003, n. 13714, relativa al progetto preliminare della linea ferroviaria AC/AV Milano-Venezia, tratta Milano-Verona;

- dovrà essere individuata una fascia di territorio congrua rispetto all'asse infrastrutturale, in cui prevedere i necessari interventi di riorganizzazione fondiaria, di ricomposizione della maglia viaria minore e poderale, di mitigazione e compensazione degli impatti;
- si dovrà prevedere il mantenimento della continuità dei percorsi pedonali e ciclabili intercettati dall'infrastruttura, individuando il possibile sviluppo di nuovi tracciati di collegamento con la rete di percorsi esistente;
- con riferimento agli svincoli ed alle bretelle di collegamento, la progettazione esecutiva dovrà tendere, in linea generale, alla minimizzazione delle superfici delle aree intercluse generate, limitando la creazione di tare colturali non più utilizzabili e la creazione di ambiti residuali non risolti sotto il profilo della qualità dell'intervento. Tali aree dovranno essere utilizzate per la realizzazione delle necessarie opere di mitigazione ambientale.

Atmosfera

- Con riferimento alla fase di cantierizzazione, si dovrà tenere conto dell'attraversamento di territori inseriti nelle zone definite critiche o zone soggette a risanamento relativamente alla qualità dell'aria, come indicato dalla d.g.r. 19/10/2001, n. 6501, adottando i necessari sistemi di misurazione e monitoraggio delle emissioni di polveri (PM10 e PM2.5) e di benzene in accordo con ciascun Dipartimento dell'ARPA competente per territorio.

Paesaggio

- In linea generale, tutti gli interventi di inserimento ambientale e mitigazione paesistica dovranno assumere come riferimento quanto contenuto nel redigendo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e nei singoli strumenti urbanistici comunali;
- relativamente al passaggio in prossimità dei centri abitati (Ospitaletto, Travagliato, Flero, Poncarale e Borgosatollo), è consigliabile che per l'abbattimento del rumore si preveda l'utilizzo, ove le condizioni lo consentano, di macchie arboree-arbustive ad integrazione/mascheramento di "barriere trasparenti";
- relativamente al tema dei percorsi ciclopedonali, dovrà essere garantita la continuità ciclopedonale dell'itinerario Navate/Sabbionera/Castrina in Comune di Lograto e dovrà essere posta particolare attenzione nella progettazione della viabilità d'accesso e dei percorsi ciclopedonali in corrispondenza delle cascine e dei nuclei storici ubicati in prossimità del tracciato: cascina Nuova, cascina Cucco, cascina Ventura, cascina Colombaia, cascina Castelletto, cascina Volti, cascina Martora, Fienile Castrina, Fienil Nuovo, cascina San Giorgio, Fienili Belasi, cascina dell'Ora, villa Malfatto, Fienile

Vasterone, Fienile Bona, Fienile Emilia, Fienil del Papa, cascina Quarti di sopra e cascina Quarti di Sotto, cascina Novara, cascina Rodrenga, cascina Bodea e cascina Zimbello; nuclei di Navate, Belleguardo, Belleguardello e Caselle;

- per quanto riguarda i "corridoi verdi" previsti sui terreni agricoli, gli interventi dovranno confermare la trama storica principale, mediante l'inserimento di strutture lineari realizzate con piantumazione a filare, evitando un'eccessiva parcellizzazione del tessuto agrario;

- in prossimità dell'attraversamento del Fiume Mella dovranno essere previste idonee opere di mitigazione, in considerazione sia dell'avvicinamento della sede stradale alla Cascina S. Giorgio che dei collegamenti pedonali e ciclabili già esistenti lungo il Fiume e di connessione alla località Fenili Belasi;

- considerato che in località Fascia d'Oro (intersezione S.S. n. 236 Goitese) il progetto prevede un nodo molto prossimo ad un recente svincolo con raccordo per la zona dell'aeroporto di Montichiari, si ritiene opportuno verificare, in fase di progettazione esecutiva, l'eventualità di attestarsi sulle strutture in essere, salvaguardando altresì il manufatto della Cascina Zimbello;

- riguardo ai tratti in rilevato si ritiene opportuno, ove possibile, il rimodellamento delle scarpate ricorrendo a pendenze limitate, con raccordi che consentano una migliore e più dolce congiunzione con il piano di campagna. A tal fine si dovrà prevedere l'utilizzo di materiale vegetale che, oltre a consentire una migliore mitigazione del tracciato stradale, permette un miglior consolidamento dei pendii;

- relativamente all'area collinare del Monte Netto, tra i Comuni di Poncarale e Capriano del Colle, si ritiene indispensabile che venga sviluppato un progetto di dettaglio relativo alla ricomposizione paesaggistica, che preveda la messa a dimora di nuclei misti arborei-arbustivi in grado di raggiungere una sorta di continuità con la vegetazione delle gallerie naturali attigue, e quindi di incrementare il carattere di naturalità dell'area;

- nella progettazione delle opere "a verde" dovrà valutarsi la possibilità di realizzare vaste macchie boscate a margine del tracciato, evitando ad esempio la collocazione di essenze arboree "a sesto di impianto" rigido e predefinito; nelle aree d'interferenza con le altre infrastrutture esistenti e/o di interconnessione si dovrà evitare che il progetto produca ambiti residuali non risolti sotto il profilo della qualità dell'intervento. Per quanto riguarda le piante arboree, arbustive ed erbacee messe a dimora, si dovrà prevedere l'impiego di specie autoctone e di pregio;

- le barriere antirumore previste sui tratti in viadotto dovranno preferibilmente essere integrate nel sistema di protezione laterale delle corsie, onde limitarne la complessiva estensione. Tali barriere dovranno essere realizzate anche con materiale trasparente, al fine di evitare un effetto "tunnel" a chi percorra la strada e, nello stesso tempo, garantire la visione delle aree a margine del tracciato;

- le barriere antirumore previste sui tratti non in viadotto dovranno essere realizzate con pannelli trasparenti ed accompagnate dalla realizzazione delle opere di mascheramento con essenze arboree (dettagliatamente indicate nella tavola di progetto). In tal modo si ottengono positivi effetti paesistici poiché per chi si trova nelle aree a margine del tracciato la percezione dello stesso è mediata/mascherata dalla vegetazione, mentre chi percorre la strada intravede la vegetazione oltre la pennellatura, evitando in tal modo l'effetto "tunnel";

- le scarpate laterali dei rilevati sui lati aperti (escluse quindi le porzioni inercluse fra AC/AV e nuovo raccordo) dovranno presentare pendenze meno accentuate di quelle proposte, onde garantire un raccordo meno acclive con il piano campagna esistente.

Geologia, idrogeologia ed acque superficiali

- Dovrà essere assicurata, sia per quanto concerne le opere stradali che relativamente all'ubicazione dei previsti cantieri, la salvaguardia qualitativa delle falde acquifere captate, ed in particolare dei pozzi pubblici e privati destinati ad uso idropotabile esistenti nel territorio. A tale scopo dovrà comunque essere predisposta una precisa indagine idrogeologica che valuti le eventuali interferenze dell'opera in questione con i pozzi situati nelle immediate adiacenze del tracciato stradale;

- il Proponente dovrà redigere la valutazione di compatibilità idraulica di tutte le nuove opere di attraversamento con luce netta complessiva superiore a 6 m, degli elementi del reticolo idrografico non oggetto di delimitazione delle fasce fluviali nel "Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po - PAI" e del reticolo idrografico minore, individuato dai comuni in ottemperanza alle disposizioni di cui all'Allegato B della d.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7/77868. Tale valutazione dovrà essere redatta conformemente ai contenuti della "Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", in ottemperanza alle disposizioni del PAI riportate all'art. 19, 1° comma, delle N.T.A. e secondo le metodologie di studio contenute negli Allegati 3 e 4 alla d.g.r. 29 ottobre 2001, n. 7/6645;

- le successive fasi progettuali dovranno contenere una raccolta dei dati di qualità dei corsi d'acqua superficiali limitrofi ai cantieri, in sezioni che verranno localizzate in funzione della presenza e tipologia degli "scarichi di acque reflue domestiche e industriali" originati dai cantieri stessi, indicando le specifiche misure per il loro smaltimento e di eventuali " acque di prima pioggia", nonchè gli interventi e le modalità dirette a renderli conformi alle disposizioni di legge (D.lgs. n. 152/99 e succ. mod., L.R. n. 62/85 e succ. mod.);

- la progettazione esecutiva dovrà assicurare, sia per quanto concerne le opere stradali che relativamente all'ubicazione dei previsti cantieri, la salvaguardia qualitativa delle falde acquifere captate, ed in particolare dei pozzi pubblici e privati destinati ad uso idropotabile esistenti nel territorio. A tale scopo, dovrà essere predisposta una precisa indagine idrogeologica che valuti le eventuali interferenze dell'opera in questione con i

pozzi situati nelle immediate adiacenze del tracciato stradale;

- dovrà essere predisposta una valutazione di compatibilità idraulica di tutte le nuove opere di attraversamento con luce netta complessiva superiore a 6 m, degli elementi del reticolo idrografico non oggetto di delimitazioni delle fasce fluviali del "Piano di stralcio per l'assetto idrografico del fiume Po.PAI" e del reticolo idrografico minore, individuato dai Comuni in ottemperanza alle disposizioni di cui all'Allegato B della d.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7/77868. Tale valutazione dovrà essere redatta conformemente ai contenuti della "Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", in ottemperanza alle disposizioni del PAI riportate all'art. 19, comma 1, delle N.T.A. e secondo le metodologie di studio contenute negli Allegati 3 e 4 alla d.g.r. 29 ottobre 2001, n. 7/6645;

- dovrà essere predisposta una valutazione di compatibilità idraulica, ai sensi della predetta direttiva, per l'attraversamento del fiume Mella interessato dalle fasce fluviali dei PAI;

- le valutazioni di compatibilità idraulica dovranno essere sottoposte al parere delle Autorità competenti, secondo le disposizioni di cui al punto 1.3 della citata direttiva e dell'art. 38 del N.T.A.del PAI.

Fase di esercizio

- Dovranno essere previsti sistemi mobili di rilevamento degli inquinanti al fine di verificare l'influenza degli inquinanti emessi (polveri PM10 e PM2.5 e Benzene) sia durante gli episodi acuti di inquinamento atmosferico sia durante i normali periodi di non superamento degli Standard di Qualità dell'Aria;

- I dati dovranno essere trasmessi all'ARPA territorialmente competente al fine di validarli e definire i metodi d'archiviazione. Relativamente alla strumentazione di monitoraggio dei laboratori mobili, dovranno essere concordati con la stessa ARPA la tipologia e le caratteristiche della strumentazione da utilizzare, i manuali di gestione e tutte le procedure necessarie al completamento del monitoraggio;

- dovrà essere predisposto ed attuato un dettagliato programma di monitoraggio acustico post operam con indicazione di tempi, localizzazioni e modalità dei rilievi fonometrici da realizzare al fine di valutare i livelli di immissione di rumore in corrispondenza dei recettori, con specifica attenzione a quelli residenziali e particolarmente sensibili, al fine di valutare l'efficacia delle opere di mitigazione previste per conseguire gli obiettivi di cui sopra nonché di consentire il dimensionamento, laddove necessario, di ulteriori interventi mitigativi;

- dovrà essere, infine, prevista la manutenzione delle opere di mitigazione acustica, con sostituzione delle parti usurate o danneggiate con altre di prestazioni acustiche non inferiori, in modo da assicurare il perdurare nel tempo dell'efficacia dell'azione

mitigante;

- negli ambiti caratterizzati da alta densità di allevamenti zootecnici dovrà essere garantita la mitigazione del rumore anche in prossimità degli allevamenti esistenti;

- dovrà essere attuato un programma di monitoraggio ante e post operam per individuare e valutare gli impatti diretti ed indiretti sugli ecosistemi e sulle specie, in particolare faunistiche, sensibili e autoctone; il monitoraggio dovrà essere finalizzato alla valutazione, in termini di qualità ambientale complessiva, degli interventi di mitigazione e compensazione. Si raccomanda di fare riferimento al ``Programma regionale per gli interventi di conservazione e gestione della fauna selvatica nelle aree protette" approvato con d.g.r. 20 aprile 2001, n. 4345, per la progettazione degli interventi di mitigazione sulla componente fauna, ed alle disposizioni regionali in materia di ingegneria naturalistica (d.g.r. 29 febbraio 2000, n. 6/48740).

Rumore e vibrazioni

- Si dovrà verificare, con riferimento all'attraversamento dei Comuni che non hanno ancora provveduto alla zonizzazione acustica, il rispetto dei limiti previsti per la classe IV ipotizzata nel SIA aggiornando gli interventi di mitigazione in accordo con il D.P.R. 30/05/2004, n. 142, sul rumore relativo alle infrastrutture stradali;

- si dovrà garantire il rispetto dei limiti delle norme UNI 9614 ai fini della riduzione delle vibrazioni;

- relativamente alla componente rumore si dovrà aggiornare il progetto di monitoraggio ambientale prevedendo la caratterizzazione ante operam attraverso il monitoraggio diretto, come indicato nelle linee guida per il monitoraggio ambientale redatte dalla Commissione Speciale VIA;

- in mancanza di riferimenti specifici, le mitigazioni dovranno perseguire l'obiettivo del rispetto dei limiti di classificazione acustica, purché la classificazione medesima sia conforme ai criteri definiti dalla Regione Lombardia con la legge regionale n. 13/01 e dettagliati nella DGR VII/9776: ciò in applicazione del principio della compatibilità dei livelli di rumore con la destinazione d'uso dei recettori;

- in quei casi in cui per ragioni tecniche o economiche non sia possibile o conveniente mitigare alla sorgente o lungo il percorso di propagazione per assicurare il rispetto dei limiti di immissione di rumore, potrà essere ritenuta accettabile, in alternativa, la mitigazione con opere di fonoisolamento al recettore, valutata la sensibilità dello stesso, a condizione di assicurare all'interno dell'ambiente abitativo livelli di rumore compatibili con la sua fruizione nonché un adeguato ricambio di aria e raffrescamento; ciò per analogia con quanto disposto dal D.P.R. n. 459/98 che disciplina l'inquinamento acustico derivante dal traffico ferroviario;

- andrà analizzata in dettaglio la situazione dei recettori, intesi come edifici e piani degli

edifici, con valutazione degli attuali livelli di immissione, stime dei livelli di immissione previsti post operam in assenza di mitigazioni e post operam con mitigazioni dimensionate per conseguire gli obiettivi di cui sopra; si potrà valutare, laddove appaia opportuno in base ad un'analisi costi benefici, se mitigare ulteriormente per conseguire l'obiettivo, qualitativamente più significativo, di contenimento dell'incremento del livello equivalente di immissione post operam rispetto all'ante operam, al fine di non peggiorare eccessivamente il clima acustico in corrispondenza dei recettori;

- dovranno essere verificati alcuni edifici che dalle ortofoto risultano prossimi al tracciato e che non sono indicati come recettori;

- dovranno essere approfondite le valutazioni progettuali delle mitigazioni dei livelli di rumore per i recettori residenziali in corrispondenza dei quali non risulta conseguito, con la prevista barriera, l'obiettivo del rispetto dei limiti di rumore della classe IV. In prima istanza si dovrà valutare la possibilità di conseguire l'obiettivo con una barriera diversamente dimensionata e solo successivamente, se non fosse possibile mitigare lungo il percorso di propagazione, si dovrà valutare l'alternativa della mitigazione con interventi diretti di fonoisolamento al recettore. Gli interventi al recettore dovranno conseguire livelli di rumore negli ambienti compatibili con la loro funzione e garantire adeguate condizioni di ventilazione e raffrescamento;

- in quelle situazioni, evidenziate nella documentazione integrativa, per le quali il contributo congiunto della linea AC/AV è stato ritenuto significativo e quindi tale da richiedere, come detto nelle schede di censimento dei relativi recettori, una valutazione degli effetti combinati, si dovrà approfondire la valutazione degli effetti, in particolare sotto il profilo della stima del livello di immissione di rumore al recettore complessivamente prodotto dalle due infrastrutture e della ottimizzazione delle misure di mitigazione;

- prima dell'entrata in esercizio dell'infrastruttura dovrà essere definito ed inviato, per le misure di adeguatezza, ai Comuni ed alle strutture dell'ARPA territorialmente competenti, un programma dettagliato di monitoraggio con puntuale indicazione delle posizione dei rilievi fonometrici e descrizione delle modalità di misura. Il monitoraggio dovrà consentire di valutare in particolare l'efficacia degli interventi di mitigazione previsti e, se necessario, di progettarne ulteriori;

- le relazioni contenenti gli esiti delle attività di monitoraggio e l'eventuale indicazione degli ulteriori interventi di mitigazione che, a seguito degli esiti del monitoraggio risultassero necessari, dovranno essere inviate ai Comuni ed alle strutture dell'ARPA territorialmente competenti;

- il gestore dovrà garantire la manutenzione delle opere di mitigazione, provvedendo alla sostituzione delle parti usurate o danneggiate con altre di prestazioni acustiche non inferiori, in modo da assicurare il perdurare nel tempo della efficacia dell'azione mitigante;

- la valutazione delle vibrazioni dovrà essere conforme, oltre alla normativa tedesca DIN 4150 come indicato nella relazione prodotta tra 9614 e ISO 2631, anche con riferimento alle norme UNI 9614 e ISO 2631.

Misure di compensazione ambientale

- Il dimensionamento delle aree destinate alle misure di compensazione, che in linea generale dovranno interessare una superficie complessiva congrua rispetto a quella occupata dall'infrastruttura;

- si dovrà prevedere la localizzazione delle aree da rinaturalizzare, a seguito di valutazioni intese puntuali con i Consorzi di bonifica;

- si dovrà prevedere la cronoprogrammazione delle misure di compensazione, da ultimarsi, di norma, prima dell'entrata in esercizio della nuova infrastruttura stradale.

Mitigazione ambientale e paesistica

- Le opere di mitigazione paesistica dovranno prevedere un'implementazione della rete diffusa di siepi e di filari tale da consentire un miglioramento complessivo della diversità biologica e della connettività ecologica diffusa. Tutte le opere dovranno essere eseguite con riferimento alle recenti direttive della Regione Lombardia sull'Ingegneria Naturalistica (d.g.r. 29 febbraio 2000, n. 6/48740);

- con riferimento alla fascia della bassa pianura, costituita in gran parte da terreni agricoli che presentano segni evidenti della centuriazione di epoca romana, gli interventi di mitigazione potranno confermare e sottolineare la trama storica o gli eventuali tracciati storici anche mediante l'inserimento di strutture lineari realizzate con piantumazione a filare;

- con riferimento alle interferenze fra il progetto in esame ed il tracciato AC/AV, si dovranno redigere specifici Piani di inserimento territoriale e mitigazione ambientale delle due infrastrutture, da redigersi in forma coordinata fra soc. Autostrade Centro Padane ed R.F.I./TAV, che approfondiscano le tematiche relative ai seguenti ambiti territoriali specifici:

  a) attraversamento della zona industriale di Capriano del Colle e relativo spostamento di due fabbricati privati interferiti a sud dal corridoio infrastrutturale: in tale ambito il Piano di inserimento territoriale dovrà tendere all'ottimizzazione del passaggio delle due infrastrutture, ad armonizzare le scelte architettoniche relative a pile ed impalcati dei viadotti, alla riqualificazione e valorizzazione delle aree sottostanti e dei coni visuali di pregio eventualmente interferiti;

  b) attraversamento del centro abitato di Flero: inserimento territoriale delle due infrastrutture e revisione della soluzione progettuale relativa allo svincolo;

c) territorio comunale di Castenedolo: inserimento territoriale della variante prescritta nell'allegato A della D.G.R. VII/14837 del 31/10/03, relativa allo spostamento della S.P. 19 a nord del tracciato della linea AC/AV (cosiddetta variante "Montichiari"), e coordinamento con quanto corso di definizione per il Piano d'Area di Montichiari;

- le opere di mitigazione ambientale, con particolare riferimento ai tratti in corrispondenza di centri abitati, nuclei abitati sparsi e recettori sensibili in genere, dovranno essere oggetto di apposito accordo con le relative Amministrazioni Comunali, che definisca anche le procedure di monitoraggio dei principali parametri ambientali interferiti, in modo da permettere il confronto ante-operam/post-operam;

- si dovranno indicare gli interventi di ripristino delle superfici a verde ed i reimpianti arborei. In particolare, si dovrà prevedere la sistemazione a verde delle aree occupate dai cantieri dismessi, delle scarpate e dei suoli comunque denudati nel corso dei lavori. Laddove la definizione del tracciato comporti l'inevitabile abbattimento di vegetazione naturale preesistente, dovranno essere previste misure compensative del danno determinato, mediante opere di riforestazione o di ricostruzione di cenosi vegetali tipiche, su superfici almeno equivalenti a quelle oggetto di alterazione.

Tutela degli ecosistemi e della fauna

- gli interventi di mitigazione previsti all'interno dello s.i.a. dovranno essere oggetto di specifica progettazione in termini tipologici e di localizzazione lungo il tracciato stradale;

- relativamente agli aspetti progettuali legati alla realizzazione dei passaggi per la fauna selvatica, si suggerisce che la progettazione di maggior dettaglio sia elaborata in coerenza con quanto indicato nella "Direttiva sui passaggi per la fauna selvatica" pubblicata in data 11 novembre 2001 dal Dipartimento federale dell'Ambiente, dei Trasporti, dell'Energia e delle Comunicazioni (ATEC) della Confederazione elvetica;

- le fasce alberate lungo il percorso dovranno essere progettate in modo da garantire l'innalzamento del volo dell'avifauna migratrice ben al di sopra dell'infrastruttura;

- dovrà essere prevista la realizzazione di fasce della larghezza media di 30 m per tutto lo sviluppo dell'infrastruttura, finalizzate alla formazione di corridoi di interconnessione con il progetto di rete ecologica provinciale. La realizzazione potrà comportare larghezze differenziate, in relazione alle varie situazioni territoriali e con particolare riferimento alle aree di cantiere, per un ambito di pari superficie. Nella realizzazione delle fasce di cui sopra dovranno essere tenute in considerazione le diverse zone fitoclimatiche e dovrà essere garantita l'irrigazione costante e la manutenzione delle aree verdi, soprattutto nella fase di semina e di impianto e attecchimento delle essenze arboree;

- relativamente ai corridoi ecologici, si dovrà prevedere la realizzazione di

attraversamenti polivalenti almeno ogni 5 km (verde+piste ciclopedonali);

- le linee elettriche ad alta tensione, interferite o di nuova realizzazione, dovranno essere dotate di accorgimenti atti a limitare i danni all'avifauna (ad esempio spirali colorate), in particolare in prossimità della rete idrica maggiore e degli elementi della rete idrica minore a maggiore valenza naturale.

Agricoltura

- Dovranno essere affrontati i molteplici aspetti connessi alla progettazione delle misure di minimizzazione e compensazione degli impatti: a tal fine il Proponente dovrà elaborare il progetto di dettaglio delle suddette misure, in collaborazione con i Consorzi di bonifica, per "ricucire" reti ecologiche e idrauliche in modo idoneo al ripristino della piena efficienza funzionale. Dovranno inoltre essere definite, attraverso specifici capitolati, le modalità di esecuzione, manutenzione e monitoraggio delle misure;

- le interferenze idrauliche ed irrigue ed i frazionamenti dei mappali dovranno essere identificati su supporto catastale oltre che restituiti nello stato di fatto in opportuna scala (rilievo plani-altimetrico);

- le nuove opere idrauliche-irrigue necessarie per risolvere le interferenze causate dall'infrastruttura dovranno uniformarsi alle norme ed alle direttive di polizia idraulica di cui al R.D. n. 368 dell'8.05.1904 alla D.G.R. 7/7868 del 25/01/2002 e dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, dirette a tutelare ed a conservare l'efficienza e la funzionalità di impianti ad elevato interesse pubblico, quali quelli idrovori, irrigui e di scolo;

- il Proponente dovrà prevedere:

  - l'esclusione, di norma, di manufatti a botte - sifone;

  - una viabilità accessoria che garantisca la possibilità di ispezione e manutenzione delle opere progettate e l'accesso ai fondi ed alla rete irrigua minore;

  - la realizzazione di sottopassi o sovrappassi di grandi dimensioni associati ai manufatti idraulici più importanti, per costituire passaggi ecologici e collegamento alla viabilità di servizio della rete irriguo - idraulica;

  - l'irrigazione dei terreni frazionati;

  - le nuove opere di colo dei terreni e di collegamento necessarie per evitare il ristagno delle acque;

  - le necessarie opere di ripiantumazione lungo gli argini dei nuovi canali;

- nella progettazione dei sottopassaggi e sovrappassaggi destinati al transito dei mezzi agricoli utilizzati per le lavorazioni dei campi si dovrà prevedere, laddove possibile, la

realizzazione di passaggi da adattare e accomunare alle esigenze della rete ecologica (passaggi faunistici) e della rete idrica;

- si dovranno mantere, in Comune di Castenedolo, i collegamenti agricoli della Strada Comunale "del Carbone", mediante adeguati interventi infrastrutturali atti a garantirne la continuità.

1.1.4 Tutela Archeologica ed architettonica

- I lavori di sbancamento e scavo di qualunque tipo ed entità dovranno essere preceduti da ricognizioni di superficie, da eventuali sondaggi mirati nei settori in cui si evidenzino situazioni che richiedano approfondimenti, e dovranno comunque essere effettuati sotto l'assistenza costante di ditta archeologica specializzata;

- le due opere, AC/AV ed il tracciato autostradale corrono affiancati dal Comune di Travagliato a quello di Castenedolo. Poiché il percorso dell'opera oggetto della presente istruttoria è ubicato in trincea, e, pertanto, sufficientemente al di sotto del piano di campagna, si dovranno prevedere opportuni interventi di schermatura al fine di ridurre ulteriormente l'impatto visivo.

- PROVINCIA DI BRESCIA - Comune CAZZAGO S.MARTINO

  In riferimento alla Cascina Campagnola, identificata al n. 7, si dovrà verificare una soluzione progettuale che ottimizzi lo svincolo che si sopvrappone alla Cascina in modo da tutelare quanto più possibile il manufatto architettonico.

- TRAVAGLIATO

  In riferimento alla Cascina Volti, al n. 11, si dovrà mantenere una congrua distanza fra la cascina e la scarpa dell'asse stradale attualmente esistente; la vegetazione a protezione deve essere prevista anche ad alto fusto.

- RACCORDO CON LA STRADA PROVINCIALE N. 9 (fraz. di Pontegatello)

  Il tracciato dovrà essere maggiormente spostato verso il corso del fiume Mella ed il tratto della strada provinciale a nord di Pontegatello dovrà essere mantenuto in esercizio, anche solo come percorso ciclo-pedonale da collegarsi a quello esistente lungo il greto del fiume, a questo proposito la proposta di massima per uno scavalcamento del raccordo (in prossimità della rotonda) con una "passerella leggera" è da ritenersi autorizzabile. Si ritiene peraltro vincolante la prescrizione di assoluto divieto a concedere il posizionamento di cartelli pubblicitari, di qualsiasi dimensione, lungo i fianchi del tracciato viario.

- CAPRIANO DEL COLLE

  In riferimento alla Cascina S.Giorgio al n. 16 , si dovranno adottare tutte le misure di salvaguardiare tutela possibili per ridurre l'impatto delle infrastrutture sul complesso della Cascina.

- CASTENEDOLO

  In riferimento alla Cascina Rodenga al n. 26, vincolata ai sensi art. 10, comma 1, D.L.vo 42/04, si dovranno adottare tutte le misure possibili, necessarie alla tutela del manufatto architettonico;

- in riferimento alla Cascina senza nome, nei pressi della Cascina Roberte al n. 28 dovrà essere aumentata la distanza dal tracciato autostradale previsto a solo 28 mt per garantire un contesto minimo che non privi totalmente la cascina del percorso d'accesso. A tal fine, si dovrà intervenire mediante la riduzione dell'ingombro della scarpata sostituendo, ove possibile, la stessa.

1.2. Prescrizioni in fase di cantierizzazione

- Le aree di cantiere particolarmente rumorose dovranno essere collocate il più lontano possibile dagli edifici a destinazione residenziale prevedendo, se del caso, la posa in opera di schermature mobili;

- la viabilità di cantiere dovrà essere pianificata nel dettaglio in modo da minimizzare le interferenze con quella esistente. In particolare, si dovrà porre attenzione al carico generato sulla viabilità locale, anche mediante opportuna scelta e verifica – in accordo con i Comuni – degli itinerari dei mezzi d'opera; si dovrà comunque garantire che il transito delle macchine e dei mezzi d'opera non interessi le strade attraversanti i centri abitati, eventualmente prevedendo la realizzazione di varianti stradali;

- dovranno essere identificati eventuali siepi e filari arborei da sopprimere temporaneamente che, a lavori terminati, dovranno essere ricostruiti in funzione delle ubicazioni originarie; dovranno essere garantite l'irrigazione costante e la manutenzione delle "fasce tampone", soprattutto nelle fasi di attecchimento della vegetazione;

- il progetto di recupero dovrà essere definito di concerto con le Amministrazioni locali interessate;

- relativamente agli aspetti di tutela delle acque superficiali e sotterranee:

  a) l'eventuale localizzazione delle aree di cantiere in zone di rispetto di pozzi per uso potabile dovrà essere subordinata ad una verifica della compatibilità

dell'intervento con lo stato di vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee;

b) dovrà essere garantita la funzionalità della rete irrigua e dei relativi manufatti prevedendo, se del caso, le necessarie opere provvisionali. Tali opere, in sede di maggior dettaglio progettuale, dovranno consentire il sufficiente adacquamento dei terreni durante la stagione irrigua (indicativamente 05 aprile - 20 settembre e 10 novembre - 28 febbraio) e il regolare sgrondo delle acque meteoriche durante tutto l'anno;

- relativamente alle modalità di esecuzione dei lavori si raccomanda:

  a) l'utilizzo di sostanze poco impattanti sulla falda, come biopolimeri, in sostituzione dei fanghi di perforazione e di altri additivi per la realizzazione delle opere di fondazione profonde;

  b) di prevedere una postazione di lavaggio delle ruote e dell'esterno dei mezzi, per evitare dispersioni di materiale polveroso lungo i percorsi stradali;

  c) di utilizzare mezzi di trasporto con capacità differenziata, al fine di ottimizzare i carichi sfruttandone al massimo la capacità. Per il materiale sfuso dovrà essere privilegiato l'impiego di mezzi di grande capacità, che consentano la riduzione del numero di veicoli in circolazione;

  d) l'umidificazione del materiale di pezzatura grossolana stoccato in cumuli e lo stoccaggio dei materiali da cantiere allo stato solido polverulento in sili;

  e) la movimentazione del materiale mediante trasporti pneumatici presidiati da opportuni filtri in grado di garantire valori d'emissione di 10 mg/Nmc e dotati di sistemi di controllo dell'efficienza (pressostati con dispositivo d'allarme); eventuali tramogge o nastri trasportatori di materiale sfuso o secco di ridotte dimensioni granulometriche, dovranno essere opportunamente dotate di carter;

  f) l'utilizzo di gruppi elettrogeni e gruppi di produzione di calore in grado di assicurare le massime prestazioni energetiche e le minime emissioni in atmosfera;

  g) la schermatura dell'impianto di betonaggio, al fine di contenere le emissioni diffuse di polveri;

- al fine di garantire la tutela di suolo e sottosuolo, il Proponente dovrà assumere precisi impegni circa la verifica dell'assenza di contaminazioni nei terreni occupati dai cantieri e, se necessario, procedere a lavori ultimati a tempestiva bonifica, prima della sistemazione finale;

- il Proponente, con la collaborazione dei Consorzi interessati, dovrà provvedere alla stesura delle testimoniali sullo stato di consistenza dei manufatti stradali (ponti, sottopassi. ecc.), delle sponde e dei manufatti dei canali, interferiti ed interessati dal

transito dei mezzi di cantiere, al fine di consentire il puntuale ripristino delle opere eventualmente danneggiate;

- In fase esecutiva si dovrà effettuare un approfondimento in merito alla gestione delle attività di cantiere con particolare attenzione al problema della movimentazione dei mezzi pesanti, per i quali dovrà essere escluso l'impiego di percorsi viabilistici che implichino un rilevante impatto sugli abitati. Nel caso in cui questo impatto risultasse inevitabile, dovranno essere adottate tutte le misure mitigative utili a limitarlo. Tenendo conto della conformazione finale di proprietà dei fondi, dovrà inoltre essere garantita l'accessibilità a tutti i fondi interclusi dalla realizzazione degli interventi.

1.3. Altre prescrizioni

- Si dovrà escludere la possibilità di utilizzo dell'area di stoccaggio temporaneo denominata "A";

- si dovranno adeguare gli elaborati in conformità alle specifiche del Sistema Cartografico di Riferimento;

- la piattaforma stradale delle opere sovrapassanti la sede ferroviaria AC/AV dovrà essere corredata di barriere di sicurezza situate ai margini della banchina per il contenimento dei veicoli sviati. Lo sviluppo longitudinale delle barriere dovrà essere esteso al di là della sede ferroviaria per una lunghezza non inferiore a 20 m, per proteggere la sede stessa dalla caduta accidentale dei veicoli;

- i tipi di barriere dovranno rispettare le norme di cui al D.M. LL.PP. 18 febbraio 1992, n. 223, e successive modifiche ed integrazioni. Esse dovranno essere del tipo bordo ponte di categoria H4;

- gli impalcati dovranno essere muniti di parapetti con rete di protezione per il contenimento di piccoli oggetti che dovessero fuoriuscire dagli automezzi o per la deterrenza di atti di vandalismo; tali parapetti dovranno essere di tipo cieco per l'altezza di 1.00 m, saranno sormontati dalla necessarie reti di protezione dell'altezza di 2.60 m (dal paino del calpestio) e risvoltati a 45° in sommità per un tratto pari a 80 cm;

- in caso di attraversamento del corpo ferroviario, le scarpate del rilevato stradale, in prossimità della sede ferroviaria, dovranno essere sagomate al fine di garantire la stabilità globale con coefficiente di sicurezza opportuno. La scarpata di rilevato dovrà avere pendenza 3/2 e, nel caso di rilevati alti (H>6.00 m), si dovranno realizzare banche di larghezza minima di 2.00 m ogni 6.00 m di altezza del rilevato; le banche saranno inclinate del 3% ed avranno altezza minima pari ad 1.00 m.

2. RACCOMANDAZIONI

Si raccomanda di

- sviluppare con maggiore dettaglio in ogni singola area caratterizzata da elevata esposizione visuale lo studio e l'aspetto dell'opera per la corretta definizione di tutti i particolari estetici e decorativi;
- qualificare e quantizzare il grado di interferenza segnalato dalla SIA relativamente ai beni lambiti dall'opera o le cui aree di pertinenza risultano interferite, e prevedere gli eventuali provvedimenti da sottoporre agli organi competenti;
- assicurare che la realizzazione dell'infrastruttura possegga o, in mancanza, acquisisca, per le attività di cantiere anche dopo la consegna dei lavori e nel più breve tempo possibile, la Certificazione Ambientale 14001 o la registrazione ai sensi del Regolamento CEE 761/2001 (EMAS);
- evidenziare gli interventi eventualmente necessari sul reticolo viario esistente direttamente connesso alla prevista infrastruttura;
- adottare per il sistema di illuminazione, nel proseguire gli obiettivi tecnici operativi e di sicurezza della circolazione, tecnologie di massima efficienza energetica e soluzioni di schermatura che eliminino quanto più possibile le dispersioni verso l'alto e verso le aree limitrofe e l'intorno territoriale.

ALLEGATO 2

Linee guida dello stipulando protocollo d'intesa tra Prefettura, ANAS e concessionaria

Fermi restando gli adempimenti previsti dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, lo stipulando protocollo d'intesa dovrà prevedere ulteriori misure intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia e a prevedere forme di monitoraggio durante l'esecuzione dei lavori.
In particolare lo stipulando protocollo dovrà avere contenuti che riflettano le seguenti linee-guida:

- necessità di evidenziare il ruolo di soggetto responsabile della sicurezza dell'opera, anche sotto il profilo antimafia, del concessionario, il quale si fa garante – verso il soggetto aggiudicatore e verso gli organi deputati ai controlli antimafia – del flusso informativo relativo alla filiera delle imprese che a qualunque titolo partecipano all'esecuzione dell'opera: ciò nella convinzione che il concessionario, figura ispirata a criteri di forte managerialità, debba essere parte attiva anche del processo di verifica antimafia;
- necessità di porre specifica attenzione, anche sulla scorta della esperienza costituita dall'esecuzione dei lavori dell'Alta Velocità, a particolari tipologie esecutive, attinenti ad una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e noli a freddo, servizi di guardiania, ecc.) che, per loro natura, più di altre si prestano a forme di infiltrazione criminale: con riguardo a tali tipologie è venuta in evidenza la necessità di un rigoroso accertamento dei requisiti soggettivi dell'impresa, individuale o collettiva, che effettua le relative prestazioni, estendendo ad essa, in via convenzionale, le disposizioni di cui al menzionato art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, che prevedono, in capo al Prefetto, penetranti poteri di accertamento (informazioni antimafia);
- necessità, anche questa mutuata dall'esperienza TAV, di sottoporre i subcontratti e i subaffidamenti a valle dell'aggiudicazione principale a clausola di gradimento, prevedendo cioè la possibilità di estromettere l'impresa nei cui confronti le informazioni del Prefetto abbiano dato esito positivo ed azionando a tale scopo una specifica clausola risolutiva espressa;
- necessità di rafforzare il meccanismo espulsivo dell'impresa in odore di mafia, prevedendo che soggetto aggiudicatore e concessionario – d'intesa tra loro – definiscano le sanzioni pecuniarie (correlate al valore del contratto) da applicare ai soggetti che abbiano omesso le comunicazioni preventive dei dati relativi alle imprese subaffidatarie o subappaltatrici, previste dall'art. 18 della legge n. 55/1990, ovvero a carico delle imprese nei cui confronti siano emersi elementi che denotino tentativi di infiltrazione mafiosa;

- **necessità di controllare gli assetti societari delle imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera a qualunque titolo fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa attraverso una costante attività di monitoraggio;**
- **necessità di assicurare, anche attraverso specifiche sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che tentativi di pressione criminale sulle imprese nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di danaro, "offerta di protezione", ecc.) vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia del fatto all'Autorità Giudiziaria;**
- **necessità di disporre con cadenza periodica (di norma trimestrale) di un resoconto sullo stato di attuazione delle procedure di monitoraggio antimafia.**

05A10547

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 31 ottobre 2005.

Decadenza della Azzurrasì s.p.a., in Torino, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa. (Provvedimento n. 2386).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il provvedimento Isvap 16 luglio 2001 di autorizzazione di Azzurrasì s.p.a. all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, III, V e VI e riassicurativa nel ramo I di cui all'allegato I, tabella A, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Vista la lettera del 13 settembre 2005 con la quale Azzurrasì s.p.a., in conformità con la delibera assunta dal Consiglio di amministrazione nella riunione del 6 settembre 2005, ha comunicato di rinunciare all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami autorizzati;

Considerato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 54, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Dispone:

Ai sensi dell'art. 54, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, la decadenza di Azzurrasì s.p.a., con sede in Torino, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2005

Il presidente: GIANNINI

05A10545

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 2 novembre 2005, n. **10.**

Aggiornamento dei valori del Pil nazionale da utilizzare nel calcolo del rapporto debito/pil, relativo ai piani finanziari di cui al comma 3 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. (Estinzione agevolata dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti).

Alle regioni
Alle province autonome di Trento e Bolzano
Alle amministrazioni provinciali e comunali
Alle comunità montane

In adempimento di quanto previsto dal penultimo capoverso della sezione prima della circolare n. 1 del 26 marzo 1999, si comunicano i valori del Pil nazionale da utilizzare nel calcolo del rapporto debito/pil relativo ai piani finanziari di cui al comma 3 dell'art. 28 della legge n. 448/1998. I dati sono desunti dalla Relazione Previsionale e Programmatica presentata in Parlamento il 30 settembre 2005.

Per il periodo 2005-2010 i dati del PIL nazionale da utilizzare nella formulazione dei piani finanziari sono i seguenti valori, espressi in milioni di euro:

2005 euro 1.383.960;

2006 euro 1.435.404;

2007 euro 1.489.287;

2008 euro 1.544.634;

2009 euro 1.604.366;

2010 euro 1.666.936.

Questi dati saranno mantenuti invariati per tutto il periodo di vigenza dei piani presentati nel periodo 2005 - marzo 2006, anche se, nei fatti, essi potranno divergere in più o in meno.

Roma, 2 novembre 2005

Il direttore generale del dipartimento del Tesoro
GRILLI

05A10612

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato relativo alla nomina dell'avv. prof. Giorgio Assumma a Presidente della Società italiana degli autori ed editori.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 17 ottobre 2005, registrato alla Corte dei conti - Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri addì 4 novembre 2005, registro n. 12, foglio n. 327, l'avv. prof. Giorgio Assumma è stato nominato Presidente della Società italiana degli autori ed editori, per la durata di un quadriennio.

05A10634

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.3175-XV.J(2863) del 7 ottobre 2005, il manufatto esplosivo denominato «Sfera millefiori oro cal 160 mm» (peso netto g 1476) è riconosciuto, su istanza del sig. Parente Giuseppe, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Torremaggiore (Foggia) - contrada Pagliata Vecchia, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.12302-XV.J(3754) del 7 ottobre 2005, i manufatti esplosivi denominati:

M. 183 Festa 5000 (d.o. M.A. 183) (peso netto g 97,391);

M. 184 Festa 20000 (d.o. M.A. 184) (peso netto g 407,863);

M. 185 Festa 100000 (d.o. M.A. 185) (peso netto g 1556,440),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Lago di Arquà Polesine (Rovigo), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.9177-XV.J(3829) del 7 ottobre 2005, i manufatti esplosivi denominati:

Martarello 1CV-3/BCC (peso netto g 42);

Martarello 1CV-3/NOYC (peso netto g 42);

Martarello 1CV-3/NYGC (peso netto g 42);

Martarello 1CV-3/NRBC (peso netto g 42);

Martarello 1CV-3/NGRC (peso netto g 42);

Martarello 1CV-3/SRC (peso netto g 42),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Lago di Arquà Polesine (Rovigo), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.6898-XV.J(3959) del 7 ottobre 2005, i manufatti esplosivi denominati:

Bomba Fiorillo a variazione 110 (peso netto g 700);

Tonante Fiorillo 100 (peso netto g 550);

Fiorillo miccia (peso netto g 8650);

Trac Fiorillo 6 pieghe e tronetto (peso netto g 15);

Fioriboom (peso netto g 30);

Fiorillo stelle (peso netto g 30000),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Fiorillo Francesco, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Succivo (Caserta) - loc. Pagliarone, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.6471-XV.J(3818) del 7 ottobre 2005, il manufatto esplosivo denominato «accenditore elettrico 3850 A01» è riconosciuto, su istanza della S.E.I. - Società Esplosivi Industriali S.p.a. con sede in Ghedi (Brescia), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo «B» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Il suddetto manufatto è destinato ad impieghi militari.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.7027-XV.J(3710) del 7 ottobre 2005, i manufatti esplosivi di seguito elencati sono riconosciuti, su istanza della Avio S.p.a. con stabilimento in Colleferro (Roma), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e gruppi dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico come appresso indicato:

motore del razzo Marte MK2/S sustainer privo di accenditore ed iniziatori: I categoria - gruppo «C», con numero ONU 0186, 1.3C;

propellente composito Avio 001: I categoria - gruppo «B», con numero ONU 0499, 1.3C;

accenditore del motore del razzo Marte MK2/S privo di iniziatori: I categoria - gruppo «C», con numero ONU 0186, 1.3C.

I suddetti prodotti sono destinati ad impieghi militari.

05A10491

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla parrocchia «Santa Gianna Molla», in Melfi

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 settembre 2005, viene riconosciuta la personalità giuridica alla parrocchia «Santa Gianna Molla», con sede in Melfi (Potenza).

05A10492

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla fondazione di religione «San Bartolomeo Apostolo», in Campobasso.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 settembre 2005, viene riconosciuta la personalità giuridica alla fondazione di religione «San Bartolomeo Apostolo», con sede in Campobasso.

05A10493

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla parrocchia Santa Maria del Soccorso, in Careri

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 settembre 2005, viene riconosciuta la personalità giuridica alla parrocchia Santa Maria del Soccorso, con sede in Careri (Reggio Calabria), località Natile Vecchio.

05A10494

Assunzione di nuova denominazione della parrocchia Santa Maria del Soccorso e Santa Chiara Vergine, in Careri

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 settembre 2005, la parrocchia Santa Maria del Soccorso e Santa Chiara Vergine, con sede in Careri (Reggio Calabria), località Natile Nuovo, ha assunto la nuova denominazione di parrocchia Santa Chiara Vergine, sempre con sede in Careri (Reggio Calabria), località Natile Nuovo.

05A10495

Trasferimento della sede della Casa di Procura della Società di Vita Apostolica Servi di Gesù, in Riano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 settembre 2005, la Casa di Procura della Società di Vita Apostolica Servi di Gesù, ha trasferito la propria sede da Riano (Roma) a Roma.

05A10496

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla parrocchia San Carlo Borromeo, in Roma

Con decreto del Ministero dell'interno in data 6 settembre 2005, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla parrocchia San Carlo Borromeo, con sede in Roma.

05A10497

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 8 novembre 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1741
Yen	138,22
Lira cipriota	0,5734
Corona ceca	29,244
Corona danese	7,4632
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67610
Fiorino ungherese	248,66
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6966
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9942
Corona svedese	9,5525
Tallero sloveno	239,52
Corona slovacca	38,950
Franco svizzero	1,5412
Corona islandese	71,89
Corona norvegese	7,7940
Lev bulgaro	1,9557
Kuna croata	7,3650
Nuovo leu romeno	3,6768
Rublo russo	33,9448
Nuova lira turca	1,6033
Dollaro australiano	1,6055
Dollaro canadese	1,4036
Yuan cinese	9,4946
Dollaro di Hong Kong	9,1043
Rupia indonesiana	11864,28
Won sudcoreano	1230,99
Ringgit malese	4,4355
Dollaro neozelandese	1,7279
Peso filippino	64,176
Dollaro di Singapore	1,9985
Baht tailandese	48,367
Rand sudafricano	7,9240

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

05A10672

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Proroga del mandato del commissario liquidatore del disciolto patronato FACI

Con decreto ministeriale 20 ottobre 2005 è stato prorogato alla data del 31 dicembre 2006 il mandato del commissario liquidatore del disciolto patronato FACI, nella persona dell'avv. Maurizio Bernasconi, nato a Varese il 25 settembre 1967 e ivi domiciliato legalmente, in via Arconati 51, in sostituzione dell'avv. Guido Faggiani.

05A10527

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Colline Caiatine»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della denominazione di origine protetta per l'olio extravergine di oliva «Colline Caiatine», ai sensi del regolamento CEE 2081/92, presentata dal Comitato Pro D.O.P. «olio colline caiatine» con sede a Caiazzo, in Piazzetta Martiri Caiatini, esprime parere favorevole alla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo, direzione generale per la qualità dei prodotti agro alimentari — QPA III, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento CEE n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA *«Colline Caiatine»*

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Colline Caiatine» è riservata all'olio di oliva extra vergine rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Cultivar

L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Colline Caiatine» deve essere ottenuto dalla seguenti varietà di olivo presenti nelle aziende ricadenti nei territori di cui all'art. 3, iscritte nell'elenco degli oliveti tenuto dall'organismo di controllo designato:

«Caiazzana» per almeno il 65%;

«Corniola», «Frantoio» e «Leccino», da sole o congiuntamente in misura non superiore al 35%.

Negli oliveti di cui sopra è ammessa la presenza di altre varietà presenti nella zona in misura non superiore al 10%.

L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Colline Caiatine», all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

Caratteristiche organolettiche:

colore: dal giallo paglierino più o meno intenso al verde;

gusto e aroma: come dalla seguente tabella:

Descrittore	Mediana
Difetti	0
Fruttato di oliva	2-6
Amaro	2-5
Piccante	2-5
Mandorla	2-5 (da leggero a medio)

Coefficiente di Variazione Robusta (CVr%) inferiore o uguale a 20.

Caratteristiche chimico-fisiche:

acidità libera massima: inferiore o uguale a 0.50%;

numero di perossidi massimo: inferiore o uguale a 12 meqO_2/kg;

K_{232}: inferiore o uguale a 2.20;

acido linolenico: inferiore o uguale a 1.00;

polifenoli totali*: maggiore o uguale a 100 ppm o mg/kg

(*metodo colorimetrico)

Gli altri parametri chimico-fisici non espressamente citati devono essere conformi alla vigente normativa comunitaria.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione delle olive, e di confezionamento dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Colline Caiatine» comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni in provincia di Caserta: Alvignano, Bellona, Caiazzo, Capua, Caserta, Castel Campagnano, Castel Morrone, Castel di Sasso, Dragoni, Formicola, Liberi, Piana di Monte Verna, Pontelatone, Ruviano, San Prisco.

Art. 4.

Origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna il prodotto in entrata e il prodotto in uscita. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, delle particelle catastali sulla quale avviene la coltivazione, dei produttori, dei frantoiani e dei confezionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva, alla struttura di controllo delle quantità prodotte è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo.

Art. 5.

Sistemi di coltivazione

Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione degli oli a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 devono essere quelle specifiche della zona e, comunque atte a conferire alle olive ed all'olio prodotto, le caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche previste dal presente disciplinare. Sono pertanto da ritenersi idonei gli oliveti compresi nella zona di cui al precedente art. 3. I nuovi impianti devono essere di tipo specializzato utilizzando le varietà nelle percentuali definite all'art. 2. La produzione delle olive della denominazione di origine protetta «Colline Caiatine» può avvenire da impianti condotti con metodo di coltivazione:

a) convenzionale: che è quello in uso nella zona, con l'osservanza delle norme di «Normale Buona Pratica Agricola» della Regione Campania;

b) integrato: con produzione ottenuta mediante l'osservanza delle norme tecniche (Sensibile riduzione dei fitofarmaci) previste dal programma della Regione Campania in adozione del reg. CEE n. 2078/92;

c) biologico.

Le operazioni colturali devono essere eseguite nel rispetto delle seguenti indicazioni:

la potatura di mantenimento deve essere effettuata almeno ogni due anni;

devono essere previste concimazioni organiche e minerali;

il terreno può essere inerbito o lavorato solo superficialmente;

il diserbo chimico è ammesso solo in oliveti in cui non è possibile effettuare lavorazioni meccaniche per elevata presenza di scheletro nello strato arabile o che presenti pendenza superiore al 5% da eseguire esclusivamente con disseccanti;

la difesa fitosanitaria, con particolare riferimento al controllo dei parassiti Bactrocera Olea e Prays Oleae, deve essere effettuata previo monitoraggio del parassita ed esecuzione dell'intervento chimico solo dopo il superamento della soglia di intervento;

è vietato l'uso di cascolanti;

sono consentite le pratiche irrigue;

la raccolta delle olive deve essere effettuata entro il 31 ottobre per la varietà «Caiazzana» ed entro e non oltre il 31 dicembre per le altre varietà;

le olive devono essere raccolte manualmente o con l'ausilio di mezzi meccanici a condizione che durante l'operazione sia evitata la permanenza delle drupe sul terreno. In ogni caso devono essere utilizzate le reti, mentre è vietata la raccolta delle olive cadute naturalmente sul terreno e quella sulle reti permanenti. Per il trasporto delle olive devono essere utilizzate cassette o cassoni bassi di materiale plastico e finestrati in modo da evitare danni al frutto.

La produzione massima di olive per ettaro riferita a coltivazione specializzata degli oliveti è di 10 tonnellate, mentre la resa massima in olio è del 20%.

Art. 6.

Modalità di oleificazione

Il trasporto deve avvenire in cassette aerate. La conservazione, fino alla fase di molitura, deve avvenire in cassette aerate, stoccate in locali freschi ed aerati. La trasformazione ed il confezionamento devono essere effettuate in strutture ubicate nell'ambito del territorio di cui all'art. 3. La trasformazione deve essere effettuata entro 48 ore dalla raccolta. Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto pro-

cessi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il più fedelmente possibile le caratteristiche specificate nel precedente art. 2 e che preservino le caratteristiche peculiari originarie del frutto consentendo al prodotto la migliore qualità organolettica. La durata del processo di gramolazione non deve superare i 40 minuti e la temperatura della pasta lungo tutto il processo di trasformazione non deve superare i 27 ºC. È vietato il metodo di trasformazione noto col nome di «ripasso», è, inoltre, vietato il ricorso a prodotti ad azione chimica o biochimica (enzimi) nell'ambito del processo di estrazione. Durante tale fase è altresì vietato l'uso del «talco».

La conservazione dell'olio deve avvenire in serbatoi di acciaio inox, a norma CE, dotati di sistema di chiusura ermetica «sempre pieno» ed in ambienti poco illuminati ed asciutti, nei quali la temperatura sia costantemente compresa tra i 10 ºC e i 18 ºC, oppure in contenitori con identico sistema di chiusura e con temperatura interna non inferiore a 10 ºC e non superiore a 18 ºC.

È consentito l'ottenimento dell'olio extravergine a denominazione di origine protetta «Colline Caiatine» con metodo biologico.

Art. 7.

Legame con l'ambiente

La tipicità dell'olio extra vergine di oliva «Colline Caiatine» è generata, oltre che dalla composizione varietale dove predomina la varietà Caiazzana, dai fattori pedoclimatici e dalla gestione di particolari tecniche di coltivazione, di trasformazione e di conservazione che hanno consentito di preservare nel tempo il patrimonio olivicolo della zona. Il legame con l'ambiente è dimostrato dal nome stesso che lega il territorio al nome che contraddistingue la varietà prevalente. La cultivar «Caiazzana» è infatti nata in questo territorio e solo in esso si è affermata per la capacità di adattamento a condizioni climatiche favorevoli alla coltivazione dell'olivo, caratterizzate da una piovosità media annua limitata, ma concentrata soprattutto nel periodo autunno-vernino e da temperature che in inverno sono abbastanza miti e in estate raramente raggiungono valori elevati. La natura dei terreni, profondi e freschi, dotati di buona fertilità, concorrono a determinare le particolari caratteristiche chimiche ed organolettiche dell'olio. Relativamente alle tecniche di coltivazione, trasformazione e conservazione, la conoscenza e la cura che l'olivicoltore e il frantoiano del territorio caiatino possiede e che adotta per ottenere produzioni olearie con caratteristiche di pregio sono noti, come dimostra dalla documentazione storica, già dal quindicesimo secolo.

Art. 8.

Struttura di controllo

L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Colline Caiatine» per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione sarà controllato da una struttura autorizzata, in conformità all'art. 10 del regolamento CEE n. 2081 del 14 luglio 1992.

Art. 9.

Designazione e presentazione

Alla denominazione di origine protetta di cui all'articolo 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione aggiuntiva che non sia espressamente prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, genuino, superiore ed altri aggettivi similari. È vietato il ricorso ad indicazioni che facciano riferimento ad unità geografiche diverse da quelle espressamente previste nel presente disciplinare, nonché l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni o aree geografiche comprese nell'area di produzione di cui all'art. 3. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, fattorie, nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con caratteri di altezza e di larghezza non superiori alla metà di quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine protetta. L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Colline Caiatine» deve essere commercializzato in bottiglie di vetro scuro o in contenitori in banda stagnata di capacità non superiore a 5 litri. Il prodotto può essere inoltre confezionato in bustine monodose recanti: la denominazione protetta, il lotto, la campagna di produzione e una numerazione progressiva attribuita dall'organismo di controllo.

In etichetta, oltre alle indicazioni obbligatorie previste dalla normativa nazionale e comunitaria vigente, devono essere riportate le seguenti indicazioni:

il nome della denominazione di origine protetta «Colline Caiatine» che deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto allo sfondo dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta, seguita immediatamente al di sotto dalla dicitura «Denominazione di Origine Protetta»;

la campagna olearia di produzione;

è consentita la menzione che fa riferimento all'olio ottenuto con metodo biologico;

il seguente logotipo: una raffigurazione stilizzata di un albero di ulivo, sotto la cui chioma, composta da tre rami e da sedici foglie, ed ai lati del tronco sono riportate le scritte «Olio» (sul lato sinistro) e «DOP» (sul lato destro) e le cui radici abbracciano la scritta Colline Caiatine. Le foglie, i rami e il tronco dell'albero appaiono sottolineati da un'ombra. La descrizione dei colori «Pantone Process Color System» impiegati è:

foglie: riempimento sfumato lineare con angolo 0.0 e fusione di due colori, di cui: primo colore Pantone S329-3 CVS secondo colore Pantone S3-5 CVS;

rami e tronco: riempimento uniforme Pantone S5-1 CVS;

ombra: riempimento uniforme Pantone S329-5 CVS;

testi «Olio», «DOP», «Colline Caiatine»: riempimento uniforme Pantone S3 13-2 CVS. Il carattere utilizzato è Lucida Hand Writing con testo convertito in curve;

il logo dovrà figurare in etichetta in abbinamento inscindibile con la denominazione di origine protetta.

05A10517

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Terre Aurunche»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della denominazione di origine protetta per l'olio extravergine di oliva «Terre Aurunche», ai sensi del regolamento CEE 2081/92, presentata dal Comitato promotore per la registrazione della denominazione di origine protetta dell'olio extra vergine di oliva «Terre Aurunche», con sede a Sessa Aurunca, in corso Lucilio, 12 presso l'Ufficio agricoltura della Casa Cominale, esprime parere favorevole alla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo, Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - QPA III, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento CEE n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «TERRE AURUNCHE»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Terre Aurunche» è riservata all'olio extravergine di oliva, che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Cultivar - caratteristiche al consumo

L'olio extra vergine di oliva «Terre Aurunche» a denominazione di origine protetta deve essere ottenuto esclusivamente dalle seguenti varietà di olivo presenti nelle aziende ricadenti nei territori di cui all'art. 3, iscritte nell'elenco degli oliveti tenuto dall'organismo di controllo designato:

a) «Sessana», per non meno del 70%;

b) «Corniola», «Itrana» e «Tenacella» da sole o congiuntamente, per non più del 30%.

Negli oliveti di cui sopra sono ammesse altre varietà presenti nella zona in misura non superiore al 10%.

L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine protetta «Terre Aurunche» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

Caratteristiche organolettiche:

colore: giallo/verde;

Descrittore	Mediana
Difetti	0
Fruttato di oliva	2-5
Amaro	2-5
Piccante	2-5
Carciofo	1-5
Mandorla	1-3

Coefficiente di Variazione Robusta CVr% ≤ 20.

Caratteristiche chimico-fisiche:

Acidità libera max: < 0,60;

Numero di perossidi: <= 13 Meq/kg;

K 232: <= 2,10;

Polifenoli totali: >= 100 mg/kg.

Gli esami chimico-fisici ed organolettici devono essere effettuati secondo le metodiche di cui al regolamento CEE n. 2568/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione delle olive destinate alla produzione di olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Terre Aurunche» comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni in provincia di Caserta: Caianello, Carinola, Cellole, Conca della Campania, Falciano del Massico, Francolise, Galluccio, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Mondragone, Rocca D'Evandro, Roccamonfina, San Pietro Infine, Sessa Aurunca, Sparanise, Teano, Tora e Piccilli.

Art. 4.

Origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna il prodotto in entrata e il prodotto in uscita. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, delle particelle catastali sulla quale avviene la coltivazione, dei produttori, dei frantoiani e dei confezionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva, alla struttura di controllo delle quantità prodotte è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo.

Art. 5.

Sistemi di coltivazione

Le condizioni pedoclimatiche, ambientali e di coltura degli oliveti, destinati alla produzione degli oli extravergine a denominazione di origine protetta devono essere quelle specifiche della zona di produzione e comunque atte a conferire alle olive e agli oli le tradizionali caratteristiche qualitative, organolettiche e chimico-fisiche stabilite dal presente disciplinare.

La potatura di mantenimento deve essere effettuata almeno ogni due anni.

Il terreno può essere inerbito o lavorato solo superficialmente.

Il diserbo chimico è ammesso solo nei terreni in cui non è possibile effettuare lavorazioni meccaniche per elevata presenza di scheletro nello strato arabile o con pendenza superiore al 5%.

La difesa fitosanitaria, con particolare riferimento al controllo dei parassiti Bactrocera Oleae e Prays oleae, va effettuata previo monitoraggio del parassita e solo dopo il superamento della soglia di intervento secondo le norme del Codice di Buona Pratica Agricola.

Laddove disponibili sono consentite le pratiche irrigue.

La raccolta delle olive deve essere conclusa, entro il 31 dicembre di ogni anno.

Le olive devono essere raccolte manualmente o con l'ausilio di mezzi meccanici e devono essere trasportate al frantoio in cassette o cassoni bassi e finestrati in modo da evitare danni al frutto.

È vietato l'uso di cascolanti.

Le cassette o cassoni contenenti le drupe devono essere stoccate nel frantoio in locali freschi ed areati, al riparo dall'acqua, dal vento fino alla fase di molitura.

Le olive devono essere molite entro e non oltre 48 ore dalla raccolta.

La produzione massima di olive per ettaro, riferita a coltura specializzata degli oliveti è di 10 tonnellate per ettaro.

La produzione massima di olive per pianta è di 40 chilogrammi.

La resa massima delle olive in olio non può superare il 20% espressa in chilogrammi.

La produzione delle olive della denominazione di origine protetta «Terre Aurunche» può avvenire da impianti condotti con metodo di coltivazione:

a) convenzionale: che è quello in uso nella zona, con l'osservanza delle norme di «Normale Buona Pratica Agricola» della regione Campania;

b) integrato: con produzione ottenuta mediante l'osservanza delle norme tecniche (Sensibile riduzione dei fitofarmaci) previste dal programma della regione Campania;

c) biologico.

Art. 6.

Modalità di oleificazione e conservazione

Le operazioni di trasformazione delle olive per la produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Terre Aurunche» devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione di cui al precedente art. 3 al fine di garantire la rintracciabilità ed il controllo.

Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che preservino le caratteristiche chimiche, fisiche e organolettiche specificate nel precedente art. 2.

La durata del processo di lavorazione deve essere tale da impedire processi di ossidazione e fermentazione della pasta arrecanti difetti di lavorazione all'olio.

La temperatura di gramolazione della pasta delle olive non deve superare i 27ºC, la durata non deve superare i 40 minuti.

È vietato il ripasso, cioè la doppia centrifugazione della pasta delle olive senza interruzione.

È vietata anche l'aggiunta di prodotti ad azione chimica, biochimica e meccanica durante la fase di trasformazione delle olive in olio in frantoio.

La conservazione dell'olio deve avvenire in fusti di acciaio inox, a norma CE, facilmente lavabili, a chiusura ermetica e dotati di sistema di chiusura sempre pieno, collocati in locali poco illuminati chiusi e asciutti.

Art. 7.

Legame con l'ambiente

L'olio di oliva delle terre aurunche è fortemente radicato nel territorio ed è il frutto dell'interazione tra terreno, clima, ambiente e uomo. Risultato di ciò è una particolare importanza riservata ai terreni olivetati al punto che spesso gli oliveti avevano una classificazione ed una valutazione esclusiva mentre tutti gli altri terreni agrari venivano considerati un tutt'uno. Nel manoscritto «TERRITORI ET OLIVETI A.G.P.», volume probabilmente in uso a qualche amministrazione ecclesiastica, sono stati annotati i movimenti di possesso, datati sin dal 1680, dei vari terreni agrari e una parte esclusiva è riservati agli oliveti affinché non si confondessero con gli altri terreni agrari. Il fortissimo legame con il territorio, inteso come ambiente geografico e pedo-climatico, è ulteriormente testimoniato da una considerazione squisitamente filologica: era usanza abbastanza diffusa denominare i terreni ed i fondi con toponimi conosciuti nella zona. Nel manoscritto citato, nella sezione riservata agli oliveti notiamo la grande cura avuta nel denominare gli oliveti al fine di classificarli ed apprezzarne in maniera differenziale il prodotto che da essi derivava. Troviamo quindi intere pagine, a mo' di elenco, che denominano gli «OLIUETI»: Corte Grande, Fossatiello, Palombarella, Bosse, Piscitiello, Grotte Pilone, Sferra Cavallo, Cellaro, Tuoro Contardo, Corte delle Pigne, Corte di Sorbello, Pagliarola, Cadarine, Pezzalonga, Acqua auta di Gramegna, Selva Nera den Lamia, ecc, siti in area di Sessa Aurunca. Ed ancora «Territori in Carinola»: Garrusi, Chiusa, Casaleciello, Cantalupi; Via della Cerqua, San Gio e Paulo, Pantanella, Cantaro, Chiuppetiello, Armarani, Santo Vennitto, Pezza frande, Viallonghi, Santa Croce, ecc. Sono solo quelli che siamo riusciti a decifrare.

L'insieme di queste denominazioni sono le «TERRE AURUNCHE» ed alcune di esse sono diventate nel tempo veri e propri usuali toponimi ed in taluni casi la memoria orale delle genti ne ha anche promosso grandemente i prodotti tra i quali anche l'olio di oliva.

L'olivo rappresenta la coltura agraria più tradizionale e più espressiva del territorio in cui è radicata, essa è l'ultima coltivazione che subisce il fenomeno dell'abbandono; c'è quasi un rapporto sacrale che lega le genti delle terre aurunche e l'olio con tutto ciò che a questo è dedicato. È l'esempio tipico di coltivazione tradizionale famigliare; come se fosse nel DNA delle genti avere un piccolo oliveto da coltivare dal quale produrre l'olio per il fabbisogno famigliare. Unica fonte di sostentamento economico per alcune famiglie poteva rappresentare anche l'unica indicazione di ricchezza o povertà: nei matrimoni di campagna di una volta la dote della sposa veniva spesso valutata anche in base alle «staia» di olio che essa conferiva alla nuova famiglia come rendita annuale. Lo «staio» era una unità di misura di capacità, 10 o 11 litri a seconda della zona, che veniva utilizzata esclusivamente per l'olio di oliva. L'importanza economica e sociale dell'olio di oliva per le genti aurunche è ancora testimoniata dall'usanza diffusa e addirittura ancora talvolta praticata che attribuisce presagi funesti ogni qual volta si rompe un recipiente contenente olio e se ne perde il suo contenuto.

La raccolta delle olive e la loro frangitura da sempre rappresenta un evento che, più che il resoconto economico di un'annata agraria, scandisce un periodo dell'anno e dell'inverno in particolare dove, prossimi al Natale, i frantoi rappresentano il temporaneo punto di aggregazione locale con forte valenza sociale. È lì che spesso si dirimono questioni sorte anche a causa della raccolta delle olive; la particolare caratteristica dei frutti della cultivar «Sessana» che è quella di staccarsi difficilmente dalla pianta, pone i raccoglitori in una posizione di assoluto privilegio rispetto ai proprietari degli oliveti. I primi talvolta dettano leggi sui secondi che sono letteralmente presi in ostaggio», circa i tempi e le condizioni di raccolta delle olive, incidendo in maniera significativa sulla qualità del prodotto derivato.

La coltivazione dell'olivo nella regione è caratterizzata oltre che dalle varietà presenti anche dalle particolari condizioni pedo-climatiche. Il clima semiasciutto è quello mite tipico dell'area mediterranea con piovosità concentrata nel periodo autunno-vernino. L'assetto geo-morfologico trae origine dal massiccio vulcanico del Roccamonfina che, ormai estinto, rimane determinante nella caratterizzazione della pedogenesi locale poiché tutti i terreni agrari, in particolar modo quelli collinari, sono derivati dalla disgregazione delle colate e delle eruzioni piroclastiche avvenute in età pleistocenica. Tale genesi ha generato terreni particolarmente dotati di tutti i macroelementi

essenziali a qualsiasi coltura agraria, la presenza inoltre di un discreto corredo di microelementi, fanno di questi terreni un substrato particolarmente adatto alla coltivazione dell'olivo i cui prodotti derivati sono particolarmente pregevoli e ricchi di sostanze polifenoliche.

Art. 8.

Struttura di controllo

L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Terre Aurunche» per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione sarà controllato da una struttura autorizzata, in conformità all'art. 10 del regolamento CEE n. 2081 del 14 luglio 1992.

Art. 9.

Confezionamento ed etichettatura

Tutte le operazioni riguardanti la produzione di olio «Terre Aurunche» D.O.P., compreso il confezionamento, l'imbottigliamento e l'etichettatura, devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione descritta nell'art. 3 del presente disciplinare, ciò al fine di garantirne la tipicità e permettere la rintracciabilità ed il controllo del prodotto onde evitare di alterarne e/o deteriorarne le caratteristiche qualitative.

L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Terre Aurunche» deve essere commercializzato in recipienti di capacità non superiore a litri 5 in vetro, banda stagnata o terracotta smaltata idonei a preservare le caratteristiche chimiche ed organolettiche del prodotto.

Il prodotto può essere inoltre confezionato in bustine monodose recanti: la denominazione protetta, il lotto, la campagna di produzione e una numerazione progressiva attribuita dall'organismo di controllo.

a) Sulle etichette dovrà essere riportato il nome della denominazione di origine protetta «Terre Aurunche» in caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta nel rispetto delle vigenti leggi relative all'etichettatura.

b) Dovrà inoltre figurare sull'etichetta in abbinamento inscindibile con la denominazione di origine protetta il seguente logotipo:

un cerchio il cui colore è (CMYK): (C) 48% - (M) 0% - (Y) 68% - (K) 0%; lo sfondo racchiuso in questo cerchio è del colore (CMYK): (C) 10% - (M) 0% - (Y) 17% - (K) 0%; all'interno del cerchio troviamo, nella metà superiore in maniera anulare, la scritta «terre aurunche» fatta con font style Tahoma, normale e grassetto ed avente colore (CMYK): (C) 22% - (M) 73% - (Y) 81% - (K) 10%; nella metà inferiore in maniera anulare, la scritta «olio extravergine di oliva D.O.P.» fatta con font style Tahoma, normale e grassetto e del colore (CMYK): (C) 79% - (M) 30% - (Y) 100% - (K) 16%, il rapporto di grandezza tra queste due scritte deve essere di 1,8 : 1 a favore della scritta «terre aurunche» all'interno del cerchio e delle due scritte sopra citate troviamo un piccolo cerchio raffigurante un sole avente colore (CMYK): (C) 4% - (M) 0% - (Y) 85% - (K) 0%; un segno grafico raffigurante una catena montuosa avente colore (CMYK): (C) 68% - (M) 1% - (Y) 100% - (K) 0%; un segno grafico raffigurante un ponte avente colore (CMYK): (C) 22% - (M) 73% - (Y) 81% - (K) 10% e un ultimo segno grafico raffigurante il mare avente colore (CMYK): (C) 43% - (M) 0% - (Y) 2% - (K) 0%. Tutti i segni grafici ed il cerchio raffigurante il sole sono provviste una leggera ombreggiatura in basso a destra a 135°.

c) In etichetta deve comparire: il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e/o confezionatrice, la quantità di prodotto effettivamente contenuta nella confezione.

d) È consentita la menzione che fa riferimento all'olio ottenuto con metodo di agricoltura biologica o integrata.

e) È obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'anno della campagna oleicola di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

f) Alla denominazione di origine protetta è vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione aggiuntiva, ivi comprese le indicazioni: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari; è altresì vietato il ricorso ad indicazioni che facciano riferimento ad unità geografiche diverse da quelle espressamente previste nel presente disciplinare.

g) È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali o marchi privati, consorzi purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con caratteri di altezza e di larghezza non superiori alla metà di quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine protetta.

05A10518

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Aglio Bianco Polesano»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Aglio Bianco Polesano» come denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dalla Soc. coop. «Il Polesine», con sede in Rovigo, via A Mario, 23, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, relative alla presente proposta, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - Divisione QPA III - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta. Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA
AGLIO BIANCO POLESANO D.O.P.

Art. 1.

Denominazione «Aglio Bianco Polesano»

La denominazione di origine protetta «Aglio Bianco Polesano» è riservata, all'aglio che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

L'Aglio Bianco Polesano è una pianta con bulbi di colore bianco brillante uniforme data l'assenza di striature di altro colore, di forma regolare e compatta, leggermente appiattiti nel punto di inserimento dell'apparato radicale. Le foglie, lanceolate e strette hanno una colorazione verde/azzurra.

Il bulbo deve essere di forma rotondeggiante - regolare con un leggero appiattimento della parte basale, di colore bianco lucente, ed esente da fitopatologie.

Il bulbo è costituito da un numero di bulbilli variabile che risultano tra loro uniti in maniera compatta e con una caratteristica curvatura della parte esterna. I bulbilli che lo compongono devono essere perfettamente adiacenti l'uno con l'altro.

Le tuniche che li avvolgono hanno colorazione rosata di varia intensità nella parte concava, bianca in quella convessa.

La D.O.P. è ottenuta con l'ecotipo Bianco Polesano e la varietà Avorio.

All'atto dell'immissione al consumo l'Aglio Bianco Polesano deve presentare bulbi:

sani, consistenti, puliti, in particolare privi di terra e di residui visibili di fertilizzanti o di antiparassitari;

esenti da danni da gelo o da sole, da tracce di muffa e da germogli esternamente visibili;

privi di odore o sapore estranei e di umidità esterna anormale.

Lo stato del prodotto deve essere tale da consentire il trasporto e le operazioni connesse.

Il prodotto dovrà avere i requisiti previsti dalle norme di qualità per le classi «Extra» e «Prima». In particolare per la categoria:

«Extra» calibro minimo di 45 mm;

«Prima» calibro minimo di 30 mm.

L'Aglio Bianco Polesano è immesso sul mercato, in trecce e treccioni, in grappoli e grappoloni, in confezioni retinate e sacchi aventi un numero di bulbi variabile.

Il taglio dello stelo dev'essere netto e l'apparato radicale va asportato o completamente o in modo da lasciare le radici appena presenti con la loro parte iniziale.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione e condizionamento dell'Aglio Bianco Polesano comprende i seguenti comuni del Polesine, situati in provincia di Rovigo:

Adria, Arquà Polesine, Bosaro, Canaro, Canda, Castelguglielmo, Ceregnano, Costa di Rovigo, Crespino, Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Gavello, Guarda Veneta, Lendinara, Lusia, Occhiobello, Papozze, Pettorazza Grimani, Pincara, Polesella, Pontecchio Polesine, Rovigo, San Bellino, San Martino di Venezze, Villadose, Villamarzana, Villanova del Ghebbo, Villanova Marchesana.

Art. 4.

Elementi che comprovano l'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando, per ognuna, gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, dei produttori, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei confezionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo preposto a tale attività, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Tecniche di produzione e raccolta

Rotazione colturale.

L'aglio bianco polesano è una coltura da rinnovo e nell'ambito della rotazione deve seguire una coltura a semina autunnale o comunque una coltura che permetta l'aratura e la preparazione del terreno entro l'epoca di semina prevista. Non può ritornare sullo stesso appezzamento prima di tre anni.

Il ciclo di coltivazione è annuale con semina autunno/invernale.

Produzione del «seme».

Caratterizzante la tecnica di produzione è l'ottenimento dei bulbilli per la semina, dato che la riproduzione avviene per via vegetativa. Infatti ogni azienda seleziona manualmente la quota di prodotto necessaria per produrre «il seme».

Qualora l'azienda agricola non sia in grado di produrre il materiale di riproduzione o quello prodotto non sia sufficiente al suo fabbisogno, può reperirlo presso altri produttori dell'area inserita nel sistema di controllo della DOP, purché accompagnato dal certificato che ne attesti l'assenza di nematodi.

Le fasi per l'ottenimento del materiale da seminare prevedono:

1) la selezione manuale dei bulbi, detti «teste», dai mazzi di aglio della partita destinata alla semina;

2) l'eliminazione manuale dei bulbilli esterni al bulbo detti «denti» o «natte»;

3) lo schiacciamento dei bulbi che può avvenire manualmente o meccanicamente;

4) l'eliminazione, mediante ventilazione ed asporto manuale, delle tuniche esterne di contenimento e dell'apparato radicale;

5) la selezione dei bulbilli detti «spigoi» ottenuti dalle operazioni precedenti. Essa può avvenire con modalità completamente manuale oppure con l'ausilio di una selezionatrice meccanica che contemporaneamente effettua anche la ventilazione. In questo caso si effettuerà una successiva selezione manuale finale dei bulbilli adatti ad essere seminati.

Epoca e modalità di semina.

La semina deve essere effettuata dal 1º di ottobre al 31 di dicembre.

Essa può avvenire manualmente, con macchine agevolatrici o essere totalmente meccanizzata con seminatrici pneumatiche.

È ammessa la concia del seme.

Il sesto di impianto, 10/15 cm sulla fila e 33/40 tra le fila, deve essere tale da evitare lo scalzamento delle radici durante l'inverno o una moria per asfissia radicale, ed inoltre deve consentire l'agevolazione delle operazioni colturali in particolare la sarchiatura meccanica. A tal fine il numero massimo di piante per mq non dovrà superare le 30.

La quantità di «seme» da impiegare varia a seconda della dimensione dei bulbilli, e deve essere compresa tra 750 - 1.000 Kg/ha.

Concimazione ed irrigazione.

È obbligatorio predisporre un piano di concimazione che preveda l'esecuzione dell'analisi del terreno almeno una volta ogni cinque anni. Il tipo e la quantità di unità fertilizzanti da impiegare saranno correlati ai risultati dell'analisi e terranno conto dell'asporto operato dalla coltura.

Nella concimazione vanno distribuiti al max 150 kg/ha di fosforo, 200 kg/ha di potassio. L'azoto, distribuito con più interventi o con un unico intervento se si usano concimi a lenta cessione, non deve superare i 200 kg/ha.

Sono ammesse le concimazioni fogliari per l'apporto di macro e microelementi.

L'eventuale somministrazione di letame deve avvenire sulle colture precedenti per ridurre la possibilità di sviluppo dei marciumi e per non influenzare il tipico colore bianco lucente caratterizzante l'Aglio Bianco Polesano.

Qualora si effettuino irrigazioni alla coltura, andranno sospese entro il 20 giugno, per permettere una migliore maturazione del bulbo e non comprometterne la successiva conservazione.

Raccolta.

Sulla base del grado di senescenza del fogliame e della maturità fisiologica delle piante, il produttore decide il momento in cui inizia la fase di raccolta. Essa può avvenire completamente a mano, con l'ausilio di macchine agevolatrici o essere completamente meccanizzata. Dopo essere stato estirpato il prodotto deve subire una essiccazione naturale. Essa può avvenire sia in pieno campo che in azienda.

L'Aglio Bianco Polesano DOP deve essere commercializzato da parte del produttore tra il 15 luglio e 31 maggio dell'anno successivo.

La produzione di aglio polesano DOP destinato alla commercializzazione dovrà essere al massimo di 10 t ad ettaro di prodotto secco.

Art. 6.

Legame con l'ambiente geografico

Fattore pedoclimatico.

La tipologia dei terreni, il clima temperato e asciutto e la diffusa presenza di aziende a conduzione familiare ha fatto sì che negli anni l'aglio assumesse importanza per il territorio.

L'area interessata è caratterizzata dalla presenza di suoli fertili, frutto delle numerose inondazioni ed esondazioni avutesi nei secoli, dei due fiumi che la delimitano a sud ed a nord, ovvero il Po e l'Adige. L'opera dei suddetti fiumi ha portato alla creazione di suoli di medio impasto, argilloso/limosi, ben drenati, porosi e fertili che ben si addicono ad una produzione di pregio qual è l'Aglio Bianco Polesano.

Vi è anche un fondamento geomorfologico comprovato alla base delle caratteristiche chimiche dei terreni dei Comuni elencati all'art. 3 delle quali va evidenziata la buona dotazione di fosforo e potassio scambiabili, che influenzano la conservabilità e nel caso del potassio il tipico colore bianco del prodotto. La presenza di Ca e Mg contribuisce al miglioramento qualitativo dei bulbi. Si può perciò ritenere che la naturale dotazione di determinati elementi e microelementi, dei terreni dell'area individuata ne fa di essi un ottimale substrato per la coltura dell'aglio bianco polesano.

Fattore umano.

Esso va ad aggiungersi alle potenzialità dei terreni con due elementi:

1) la capacità, affinata con gli anni e trasmessa da padre in figlio, di selezionare a mano i bulbi «teste» migliori da cui ricavare il materiale da seminare «trattenuto dalla coltura precedente o acquistato sul posto con la sola cura che esso sia grosso e sano». S. Zennaro 1949;

2) le particolari lavorazioni eseguite a mano: la treccia detta «resta», il treccione, il grappolo, il grappolone, fanno sì che tale coltura sia intrinsecamente connessa con il territorio, le sue tradizioni e la sua storia «... Prima della vendita l'aglio subisce una leggera trasformazione che consiste nel riunire insieme 30-32 bulbi secchi in una specie di intreccio, detto resta nel dialetto polesano, naturalmente questa trasformazione ne aumenta il prezzo unitario ...» S. Zennaro 1949.

Fattore storico/economico.

Storicamente i primi accenni di tale coltura risalgono ai Romani (la cui presenza risale al periodo compreso tra il I e V secolo d.C.) successiva a quella dei Fenici, Etruschi e Celti. Gli interventi di centuriazione e bonifica operati dai Romani hanno fortemente influito sulla conformazione e assetto idrogeologico del territorio.

Avvicinandoci ai tempi nostri troviamo le prime descrizioni della sua coltivazione in pubblicazioni del XVI secolo,: Accademia dei Concordi Rovigo,: «... Le campagne di Rovigo producono soprattutto frumento, granoturco, barbabietole da zucchero ed uva ... Notevole importanza per la zona di Selva assumono gli erbai, i prati avvicendati, le patate e l'aglio ...». La zona di Selva comprende gli attuali Comuni di Pontecchio, Crespino, Ceregnano.

Nel 1949 S. Zennaro scrive «... L'aglio è una coltura industriale che nel decennio precedente l'ultima guerra ha acquistato una importanza notevole ed è entrata decisamente a far parte del tipico ordinamento colturale della zona.».

Attorno a tale prodotto si creò infatti un'attività di commercio tale da far sì che la piazza di Rovigo, nei secoli, fosse punto di riferimento.

L'aglio polesano è diventato negli anni sempre più un elemento di sviluppo economico tale da essere definito l'oro bianco del Polesine.

Art. 7.

Struttura di controllo

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito all'art. 10 del regolamento CEE 2081/92.

Art. 8.

Confezionamento ed etichettatura

La presentazione deve avvenire come di seguito riportato:

Tipo di lavorazione	Numero di bulbi min/max	Peso netto min/max	Confezionamento
Treccia	Deve essere compreso tra 8 e 22	Deve essere compreso tra 0,5 kg e 1,2 kg	I bulbi devono essere intrecciati con il loro stesso stelo e legati con spago, rafia o altro materiale idoneo. Il prodotto finale va inserito in una rete bianca e sigillato con nastro adesivo riportante il logo della denominazione.
Treccione	Deve essere compreso tra 30 e 40. Il calibro e le caratteristiche dei bulbi devono essere quelli previsti dalla categoria extra nelle norme di qualità.	Deve essere compreso tra 2 kg e 4 kg.	I bulbi devono essere intrecciati con il loro stesso stelo e legati con spago , rafia o altro materiale idoneo. Il prodotto finale va inserito in una rete bianca e sigillato con nastro adesivo riportante il logo della denominazione.
Grappolo	Deve essere compreso tra 20 e 40.	Deve essere compreso tra 1 kg e 4 kg	I bulbi vanno intrecciati con il loro stesso stelo e legati con spago, rafia o altro materiale idoneo. Il prodotto finale va inserito in una rete bianca e sigillato con nastro adesivo riportante il logo della denominazione.

Tipo di lavorazione	Numero di bulbi min/max	Peso netto min/max	Confezionamento
Grappolone	Deve essere compreso tra i 70 e 120. Il calibro e le caratteristiche dei bulbi devono essere quelli previsti dalla categoria extra nelle norme di qualità.	Deve essere compreso tra 5 kg e 10 kg.	I bulbi vanno intrecciati con il loro stesso stelo e legati con spago, rafia o altro materiale idoneo. Il prodotto finale va inserito in una rete bianca e sigillato con nastro adesivo riportante il logo della denominazione.
Confezioni	Formate da un numero di bulbi variabile.	Deve essere compreso tra 50 gr e 1.000 gr.	Vanno confezionate in singoli sacchettini di rete bianca o in altri tipi di confezioni. In quest'ultimo caso vanno utilizzati contenitori di materiale consentito dalle vigenti norme. Nelle singole confezioni va apposto il logo della denominazione.
Sacchi	Formati da un numero variabile bi bulbi	Deve essere compreso tra 1 e 20 kg.	Vanno utilizzati sacchi di colore bianco; ognuno di essi deve riportare il logo della denominazione.

Imballaggi.

I contenitori usati come imballaggio devono essere chiusi in modo tale che il contenuto non possa essere estratto senza la rottura della confezione. Il materiale dell'imballaggio e le dimensioni saranno quelli che il commercio richiede e la normativa permette.

I grappoloni ed i treccioni vengono messi in vendita, date le dimensioni, senza l'utilizzo di un imballaggio di contenimento.

Le altre tipologie di lavorazione vengono invece commercializzate in imballi di legno plastica, cartone o altro materiale idoneo. Ogni singolo pezzo (treccia, treccione, grappolo, grappolone, sacchi e confezioni) deve essere accompagnato da un cartellino riportante la denominazione con la scritta DOP ed il nome del produttore.

Ciascun imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati sullo stesso lato, leggibili, indelebili, le indicazioni che consentano l'identificazione dell'imballatore o speditore, la natura del prodotto, l'origine del prodotto, i caratteri commerciali e altre informazioni utili. Sui contenitori dovrà inoltre essere indicata la denominazione «Aglio Bianco Polesano» e denominazione di origine protetta in caratteri superiori a qualunque altra indicazione presente sulla confezione.

Il logo.

Il logo distintivo è formato da un'ovale nel quale è inserita una planimetria stilizzata del Polesine di colore verde su sfondo azzurro. Nella planimetria, sono evidenziati i due confini naturali del Polesine, l'Adige e il Po di colore azzurro.

Sopra la planimetria stilizzata campeggia la scritta «DOP» che richiama il tricolore della bandiera Italiana (la D verde, la P rossa e la lettera «O» bianca, che prende la forma dell'aglio). Attorno all'ovale si distribuisce la scritta «Aglio Bianco Polesano - Denominazione D'Origine Protetta» di colore azzurro con carattere Trebuchet MS Bold Italic e Italic (grassetto obliquo e obliquo).

Possono esistere della varianti alla forma a colori: monocromatico e in scala di grigi. Il logo potrà avere dimensioni diverse a seconda delle tipologie di confezione.

Gli indici colori metrici sono i seguenti:

CMYK (per processi di stampa):

Black = 0C / 0M / 0Y / 100K

Cyan= 100C / 0M / 0Y / 0K
Red = 0C / 0M / 100Y / 0K
Green = 100C / 0M / 100Y / 0K
Green ABP = 40C / 0M / 100Y/ 0K
RGB (per processi multimediali)
Black = 0R / 0G / 0B
Cyan = 0R/ 131G / 215B
Red = 226R / 10G /22B
Green = 0R / 129G / 49B
Green ABP = 138R / 181G / 30B

Art. 9.

Prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la D.O.P. «Aglio Bianco Polesano», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della D.O.P. riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MIPAF in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del regolamento (CEE) n. 2081/92.

05A10520

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501262/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.